

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 394)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, ARENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, CHIARIELLO, D'ANDREA, FINIZZI, MAS-SOBRIO, PALUMBO, PERRI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1969

Nuovo ordinamento dell'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Rischiano di fraintendere la vera natura dell'attuale malessere dell'Università non solo negli altri Paesi, ma anche e particolarmente in Italia, e di sottovalutarne la gravità, coloro che si limitano ad individuarne le cause nella insufficienza dei mezzi (locali e attrezzature), resa particolarmente acuta dal rapido ed ampio incremento del numero degli studenti, e nel deterioramento del costume universitario, culminante in un certo grado di indisciplina dei docenti nell'adempimento dei loro doveri accademici e in un certo grado di decadimento della loro preparazione intellettuale. Certamente hanno operato ed operano anche queste cause, ma occorre rilevare, da una parte, che, se non ci fossero stati e non ci fossero altri fattori, il malessere universitario non avrebbe raggiunto l'attuale misura e sarebbe in ogni modo assai più facilmente aggredibile e, dall'altra, che le suddette cause in gran parte non sono cause prime ma cause seconde, cause cioè che derivano da altre cause di cui bisogna sforzarsi di acquistare una chiara idea se si vuole conoscere esat-

tamente la natura dei mali di cui soffre la Università del nostro tempo e nella nostra società e se si vuole evitare di sottovalutarne la gravità.

L'Università di oggi soffre principalmente per la somma delle difficoltà che le spetta di affrontare e padroneggiare per adattare i suoi ordinamenti, i suoi contenuti, i suoi metodi e procedimenti alla società nella quale opera e che è profondamente nuova e diversa rispetto a quella in cui si costituì e modellò e foggì le strutture e contrasse le abitudini ancora largamente sopravvivenenti. Il contrasto che sta al centro dell'attuale malessere, specialmente in Italia, è il contrasto fra le forme sopravvissute dell'Università che si costituì e si affinò nella lunga fase storica della società pre-industriale e la sostanza delle esigenze, dei bisogni e degli ideali della presente società industriale, la quale sostanza nuova è già penetrata in parte in tali forme ma, essendo largamente eccedente, da un lato le logora e dall'altro ne subisce la costrizione. L'attuale società ha presentato e presenta nuove e più varie domande intellet-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuali derivanti dai contenuti sempre più decisamente scientifici delle sue prevalenti e più determinanti attività, ad una Università nella quale non solo perdura e predomina il tradizionale spirito umanistico, ma sopravvivono quegli ordinamenti e quei metodi che furono creati come gli strumenti più conformi alle esigenze del progresso degli studi suggeriti da tale spirito. È stato giustamente detto che la società industriale è intellettualmente esigente. Ma le sue esigenze intellettuali sono qualitativamente e quantitativamente varie. Includono quelle tradizionalmente umanistiche ma in un nuovo rapporto con le esigenze intellettuali di carattere scientifico e tecnico. A questo fattore intellettuale, con cui la società industriale preme sull'Università, si congiunge, rinforzandolo, un fattore morale e sociale che, anch'esso, contrassegna l'attuale società, ossia il fattore egalaristico che non si concreta nel postulato dell'uguaglianza matematica bensì in quello della uguaglianza di possibilità. Uno strumento possente ed essenziale per la realizzazione dell'ideale dell'uguaglianza di possibilità è costituito dalla scuola in ogni ordine e grado. La scuola è diventata l'organo più importante e determinante nella società industriale sia perché questa società, per le forme della sua organizzazione e della sua attività, esige indispensabilmente che tutti i suoi componenti siano preparati intellettualmente, sia pure in differenti gradi di intensità, e sia perché, soprattutto per mezzo della scuola, si soddisfa il bisogno di ascesa e di progresso sociale e civile che sorge su ogni punto dell'area della società industriale la quale, proprio in questo bisogno, ha il più potente fattore della sua mobilità e del suo dinamismo. Ovviamente questo bisogno universalmente diffuso di elevazione che ha individuato ed individua nella scuola il suo principale strumento, è sollecitato e alimentato dalla stessa abbondanza e varietà di occupazioni intellettuali offerte dalla società industriale.

Nei Paesi nei quali è stato più rapido lo sviluppo industriale si è avuto, in conseguenza di questo sviluppo, un subitaneo ed esplosivo incremento della popolazione sco-

lastica a cui non si è potuto far fronte ovunque con il tempestivo apprestamento di mezzi adeguati. Tuttavia i problemi più difficili non sono stati e non sono quelli quantitativi, attinenti al rapporto tra alunni e strumenti materiali, pur se tali problemi hanno avuto ed hanno un peso non irrilevante, ma sono stati e sono i problemi qualitativi dell'ideazione di ordinamenti e metodi idonei a corrispondere sia alle peculiari esigenze e condizioni della popolazione scolastica, non solo cresciuta quantitativamente ma sociologicamente e moralmente nuova e diversa, sia ai mutati bisogni della società circostante. Questi problemi qualitativi sono sorti in ogni tipo di scuola ma sono diventati particolarmente acuti nella Università sia per cause oggettive, attinenti alle sue specifiche responsabilità sociali, sia per cause soggettive, attinenti alle caratteristiche spirituali e morali degli studenti universitari che non sono ancora adulti ma non sono più adolescenti e che sono stati e sono collocati in una particolare condizione nella società industriale. Poiché dall'Università escono i dirigenti più qualificati delle forme più elevate e più densamente intellettuali del lavoro e delle funzioni civili nella società industriale, era ed è logico che questa abbia premuto e preme in maggior misura, con la somma delle sue esigenze, sulla stessa Università. Quanto agli studenti non solo sono diventati incomparabilmente più numerosi (in Italia furono 77.429 nel 1938-39 e sono saliti a 332.096 nel 1966-67; gli iscritti al primo anno furono 22.035 nel 1938-39 e sono saliti a 115.409 nel 1966-67) ma straordinariamente più eterogenei e differenziati nelle condizioni di provenienza sociale, nel grado di attitudine allo studio scientifico, nei criteri di valutazione e nelle stesse aspirazioni. L'operazione più necessaria ed urgente, pur se più difficile, era ed è il concepire e inventare ordinamenti, contenuti e procedimenti atti a consentire la trasformazione di una massa tanto vasta e varia di giovani in gruppi attivi e responsabili di studenti e la loro razionale distribuzione su itinerari di studio corrispondenti alle nuove esigenze del lavoro sociale. Questa operazione condizionava e

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condiziona il passaggio alla cosiddetta Università di massa, la quale Università non può rinunciare e non rinuncia alla selezione ma è chiamata ad effettuarla in relazione ad una massa ognora crescente di giovani, in larga misura privi di tradizioni intellettuali, e perciò con strumenti almeno in parte diversi da quelli tradizionali e resi necessari anche dalle nuove esigenze a cui nella società di oggi debbono corrispondere gli studi universitari. *Anche per l'Università si è dimostrato vero che la quantità oltre un certo limite si trasforma in una nuova qualità.* Si è dovuto riconoscere, e si riconosce sempre di più, che il passaggio all'Università di massa, qual'è richiesta da una società in cui cadono le barriere che si opponevano alla valorizzazione dei giovani meritevoli di qualsiasi provenienza via via che si allarga l'area e cresce il peso e insieme si moltiplicano i tipi delle professioni intellettuali, non può consistere e non consiste solo nella dilatazione e nell'espansione degli elementi suscettibili di un incremento puramente quantitativo ma deve concretarsi in una rimodellazione degli ordinamenti, dei contenuti e dei metodi, la quale consenta all'Università di rispondere alle nuove richieste sia dei giovani che della società e insieme di ristabilire e rivalutare il suo compito più qualificante di istituzione operante per mezzo dell'insegnamento scientifico e perciò di principale focolaio della ricerca della verità, nei vari e connessi rami del sapere. Per questa imprescindibile e indifferibile rimodellazione, due peculiari caratteristiche della gioventù che popola la Università di oggi, e ancora di più popolerà l'Università di domani, bisogna tenere particolarmente presenti.

La prima caratteristica è quella dell'*animus* con cui una grande parte della gioventù studentesca partecipa alla vita universitaria e agli studi a cagione della sua origine sociale. Esattamente è stato osservato che, quali che siano le insufficienze dei vigenti sistemi scolastici universitari, questi ormai permettono più facilmente l'accesso dei figli delle classi meno abbienti alle più alte professioni sociali e alla stessa classe dirigente. Il rapporto fra il numero degli stu-

denti provenienti dalle classi più abbienti e il numero degli studenti appartenenti alle classi meno abbienti si sposta continuamente e con ritmo crescente a favore del secondo. Ancora oggi un certo grado di agiatezza, e soprattutto un certo grado di cultura, esistenti nell'ambiente familiare, favoriscono gli studenti delle famiglie agiate, ma questa esatta rilevazione non ci può e non ci deve impedire di riconoscere che attualmente la mobilità sociale è sempre più determinata dai diplomi universitari. È cresciuto ed è destinato a crescere sempre di più il numero degli studenti sprovvisti di un fertile e solido retroterra familiare e che negli studi universitari cercano e trovano la via della loro elevazione sociale. Dalla presenza sempre più folta di questi giovani nella vita universitaria si sprigionano tensioni che, oltre un certo limite, possono diventare e diventano estremamente pericolose e che in ogni modo modificano la vita interiore dell'Università. Infatti questi giovani sono più ansiosi sia nei riguardi dei loro studi che nei riguardi del loro avvenire professionale. Un loro eventuale insuccesso non ha lo stesso valore dell'insuccesso dei giovani appartenenti a famiglie agiate. Essi, con i loro colleghi socialmente più fortunati, competono in una scuola e in una società che tendono ad essere sempre più rette dalla legge della *meritocrazia* per cui il solo merito personale, valutabile in termini di cultura e di capacità, costituisce il criterio per l'accesso ai più alti gradi del lavoro e delle funzioni sociali, ma per le difficoltà che incontrano, anche a cagione della mancanza di tradizione culturale nell'originario ambiente familiare e per i rischi che paventano, possono cedere e sovente cedono a quella che uno scrittore francese ha chiamato recentemente la ideologia della *contro-meritocrazia*. Questa ideologia si camuffa con la lotta contro l'autoritarismo burocratico e con la rivalutazione della spontaneità e della libertà contro le presunte coercizioni della società dei consumi e della « scuola dei padroni ». Ovviamente non si può e non si deve concedere nulla alla *contro-meritocrazia* serpeggiante in tanta parte della gioventù studentesca di oggi,

ma significherebbe volgere le spalle alla realtà, rifiutarsi di riconoscere ed esaminare le condizioni in cui questa aberrante ideologia si produce per fronteggiarla con interventi e mezzi adeguati.

Una seconda caratteristica della gioventù studentesca di oggi è nella condizione di intimo contrasto in cui è posta nella società e nella scuola. I giovani di oggi sono adulati, protetti ed assistiti con l'intento di risparmiarli non solo ogni privazione ma anche ogni sforzo oltre un certo limite. Mentre questo culto e questo assistenzialismo hanno l'effetto di renderli, almeno in parte, inattivi e irresponsabili, essi, d'altro canto, vivono in una società che è ricca di eccitamenti del loro pensiero e delle loro aspirazioni, come, ad esempio, i mezzi di informazione radio-televisivi e la stampa. Non c'è ormai alcun mezzo di informazione e di intercomunicazione il cui uso i giovani non condividano pienamente con gli adulti al di fuori della scuola. Senonchè il rapporto scolastico è rimasto pressochè invariato come se non fosse avvenuta quella specie di rivoluzione giovanile emancipatrice che di fatto è avvenuta e sempre più avviene nella società. È vero che la vita dei giovani nella famiglia e nella società soggiace a due spinte contrarie, a quella che, sprigionandosi dall'assistenzialismo di cui sono oggetto, tende a renderli sempre più passivi ed irresponsabili, e a quella che, provenendo dai suddetti eccitamenti, li sollecita e ridesta accendendo in loro aspirazioni e propositi alla cui fruttifera maturazione non è peraltro molto propizio il clima creato dalla spinta opposta. Ma questa condizione d'animo e di spirito, sia nei suoi aspetti distinti se non opposti, sia nei suoi aspetti convergenti, è comunque scarsamente considerata ai fini dell'organizzazione dell'attività intellettuale e di studio dei giovani nell'Università. L'Università opera e si comporta come se avesse nei suoi recinti materiali e ideali una gioventù diversa da quella che effettivamente la popola.

Nel procedere alla suddetta rimodellazione e nell'effettuarla bisogna, inoltre, tener presente il grave rischio in cui si ha la tendenza di incorrere per il premere della ri-

chiesta esterna della società sull'Università. Abbiamo già visto che la domanda intellettuale che la società pone all'Università è mutata. Questa domanda diventa sempre più una domanda tecnico-scientifica per i bisogni dell'apparato produttivo e organizzativo della società industriale. Se sarebbe un grave errore respingere da parte della Università questa domanda, sarebbe un errore altrettanto grave quello di rimodellare l'Università unicamente secondo le esigenze poste da questa stessa domanda. Purtroppo in alcuni casi si tende a commettere il primo errore e in altri casi si tende a commettere il secondo. L'operazione della ricostruzione dell'Università è estremamente difficile proprio perchè consiste e deve consistere nell'adattarla alle esigenze del nostro tempo ma serbandola ed anzi difendendola e rafforzandola come centro inventivo del pensiero scientifico che fatalmente si mutila e corrompe subordinandosi a particolari e contingenti fini sociali, e che proprio perciò bisogna aiutare perchè riconquisti e riaffermi la sua autonomia che sola gli può permettere e gli permette di promuovere il rispetto e il progresso di tutti i valori della vita spirituale e di arricchire la società in cui opera della sua forza idealmente propulsiva e rinnovatrice. Se la riorganizzazione universitaria dovesse effettuarsi in funzione esclusiva o preponderante delle esigenze scientifico-tecniche della macchina economica della società industriale, prescindendo da ogni altra considerazione, non tarderebbe a inaridirsi lo stesso pensiero scientifico-tecnico che non può vigoreggiare e non vigoreggia che come ramo dell'unico e indivisibile albero del pensiero. L'Università non può essere fedele a se stessa che come *Universitas studiorum* in cui la forza vitale che sale dalla fonte dell'amore disinteressato per la verità si diffonde nei singoli rami in quanto si diffonde in tutti. Conseguentemente, ed in via di massima, la ricerca scientifica delle Università deve essere una ricerca non orientata. La ricerca scientifica non può essere aprioristicamente « preordinata » perchè se lo fosse « cesserebbe — come è stato ben detto — di essere ricerca scientifica rinunciando ad essere

aperta e tesa all'individuazione dell'imprevisto ».

Nel noto rapporto Robbin si leggono queste parole degne di essere citate: « La libertà di sperimentare nel contenuto e nel metodo è una delle più sicure garanzie di efficienza e di scoperta ».

Alla minaccia del volto puramente tecnico-utilitario di un'Università piegata a modellarsi e ad operare come ingranaggio di alta qualità della macchina economica si contrappone la pretesa di liberare l'Università asservendola ad un determinato tipo di ideologia e di azione politica. Per combattere il pericolo di una Università tecnico-economicistica si vuole mettere al suo posto una Università politica. Spesso si esagera il suddetto pericolo proprio per legittimare l'alternativa dell'Università politica la quale dovrebbe diventare politica non nel senso di prestare i suoi servizi alla *polis*, ossia allo Stato e alla società, ma nel senso di fornire armi intellettuali alla diffusione e all'azione di una determinata dottrina dello Stato e della società.

Da più parti oggi si chiede di ridefinire il rapporto tra Università e società. Alcune di tali richieste, come abbiamo testè accennato, rivelano manifestamente il loro intento di imporre una ridefinizione che subordini l'Università a determinate ideologie che pretendono di plasmare la società secondo un certo indirizzo soppressivo della libertà di pensiero. Queste richieste postulano una Università che contesti, come essi dicono, il sistema e che perciò possa operare o operi come strumento per la costruzione di un nuovo sistema sociale. Non spetta all'Università di inserirsi nell'azione di costruzione di nessun sistema sociale perchè, se ciò facesse, si abbasserebbe a strumento e rinnegherebbe il suo fine di promovimento e sviluppo del pensiero critico e scientifico. La Università è necessariamente contestatrice, ma la sua contestazione è la contestazione stessa della scienza che è contro ogni dogmatismo e non accetta alcuna affermazione di cui non verifichi con i suoi strumenti logici la intrinseca verità. Resta sempre vero e valido quello che disse Luigi Einaudi nell'Università di Basilea il 22 maggio 1956 e

cioè che « L'Università non ha per ufficio di proclamare la superiorità dell'economia di mercato su quella regolata, di una organizzazione liberale della società su una organizzazione socialistica. Il nostro compito è quello di ammonire — egli spiegò —: nessuno pretenda di farsi guida ai popoli, nessuno affermi di essere in grado di conoscere quella volontà generale, che i cittadini non sono chiamati a ricercare, ma solo a riconoscere e, riconosciutala ad opera degli guide, ad attuare. L'autocritica rivolta a dichiarare l'errore delle proprie deviazioni nell'ambito della verità dichiarata dall'uomo-guida, dal collegio-guida, dal partito-guida, la critica chiusa entro confini stabiliti dall'uomo e dagli uomini che da sè si sono definiti sapienti, non è critica, è abietta sottomissione alla guida-tiranno. L'Università dei docenti e dei discenti respinge questo tipo di critica. Il suo verbo è sempre e soltanto: la verità si conquista riconoscendo che ogni verità antica, che ogni principio accettato può essere l'errore. La verità vive solo perchè essa può essere negata. Essendo liberi di negarla ad ogni istante, noi affermiamo, ogni volta, l'impero della verità ».

La prima e più alta responsabilità sociale dell'Università è proprio l'operosa e rigorosa fedeltà a questo concetto della sua funzione critica e scientifica. Il rapporto tra Università e società va ricostruito su queste fondamenta di granito, tenendo ben presente che tale rapporto è di mezzo a fine ma in modo reciproco. L'Università è mezzo, come disse Silvio Spaventa, in quanto le spetta di fornire la cultura scientifica di cui la società ha bisogno per la continuità del suo progresso civile; ma nello stesso tempo la società è mezzo e l'Università è fine in quanto la prima deve porre in essere le condizioni che permettano alla seconda di vivere e di operare con quella pienezza di libertà di cui il pensiero scientifico ha indispensabile bisogno. Su due vie si può giungere a inaridire lo spirito scientifico che ha la sua sorgente nell'Università e di cui l'Università è in primo luogo responsabile verso la società sulla quale opera. La prima via si percorre quando si tenta di subordinare l'Università ad un particolare indirizzo di

azione politica. Si percorre la seconda via quando si cerca di costringere gli studi universitari ad articolarsi in modo da corrispondere alle sole esigenze di quei rami della ricerca scientifica che sono ritenuti più utili socialmente nel momento presente. Poichè oggi primeggia il bisogno di adattare la Università modellata dal passato alle esigenze della società presente, sono, per così dire, in agguato ambedue le tentazioni. Poichè tale adattamento non è nè rifiutabile nè rinviabile e deve essere effettuato subito e sul serio, il pericolo è che, nello sforzo doveroso di modernizzare l'Università e di armonizzarla più intimamente con la presente società, si possa cedere all'una o all'altra tentazione o ad entrambe. È certo che se questo cedimento avesse luogo, la modernizzazione e la socializzazione dell'Università ne camufferebbero la sua decapitazione.

Nel definire il rapporto tra Università e società nei termini suesposti non riteniamo di avere isolata l'Università in una specie di *turris eburnea* indifferente verso la sottostante società. Scegliendo l'anzidetto tipo di rapporto abbiamo scelto consapevolmente un certo ideale di Università e un certo modello di società. Abbiamo scelto l'Università come alta scuola della scienza e dell'arte che, per la loro stessa essenza, sono libere e di cui libero deve essere l'insegnamento. Scegliendo l'Università come focolaio e scuola della scienza libera e liberatrice abbiamo con ciò stesso scelto coerentemente e necessariamente il modello della società democratica che, per la sua stessa natura, è libera ed aperta e che proprio per essere sempre più libera ed aperta ha essenziale ed assoluto bisogno del moto continuo ed incessante della libertà di scienza e di coscienza discendente dall'Università come dalla sua più alta sorgente. Noi siamo sicuri che tutte queste nostre scelte si qualificano inequivocabilmente per la loro fedeltà alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione.

* * *

Sulla base delle surriferite rilevazioni e considerazioni generali e dei suesposti prin-

cipi, abbiamo compiuto lo sforzo di formulare e tradurre in norme i concetti che, secondo noi, debbono ispirare la riforma delle nostre istituzioni universitarie elaborando e apprestando una proposta di legge che, secondo il nostro intendimento, dovrebbe porre i presupposti di tale riforma e quindi iniziarne il processo. Per la più facile lettura e la più corretta interpretazione della nostra proposta riteniamo di dover premettere le seguenti osservazioni esplicative.

1. — *Riforma totale o riforma parziale.*

Preliminarmente ci siamo posti il quesito se convenisse apprestare una riforma generale e completa o se invece fosse più conveniente preparare e proporre un provvedimento inteso a risolvere i problemi più urgenti e condizionanti. Abbiamo ritenuto di dover preferire la soluzione di proporre di riformare l'ordinamento e i metodi *nei punti fondamentali* ma secondo un disegno organico e generale suscettibile di graduali attuazioni in guisa che il primo provvedimento possa aprire la strada ai successivi e ne renda più facile sia l'ideazione che l'applicazione. Nel definire e nell'elaborare questa prima proposta, *che è perciò necessariamente parziale*, ci siamo sforzati di formulare principi e concetti idonei a difendere sia questa stessa proposta che quelle destinate a completarla dal pericolo della frammentarietà.

2. — *Legge-quadro ed autonomia universitaria.*

Il comma sesto dell'articolo 33 della Costituzione stabilisce che le Università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Ovviamente porre i limiti da parte dello Stato non può significare nè negare o distruggere il diritto nè minimizzare arbitrariamente la area dell'autonomia, ma significa solo garantire con norme obiettive che il diritto e l'autonomia si esercitino ed esplicino nell'ambito dell'ordinamento.

Perciò una legge di riforma dell'Università, che voglia essere conforme al precetto

costituzionale, non può essere che una legge-quadro, ossia una legge che renda operativa l'autonomia universitaria, cioè il potere di darsi ordinamenti autonomi, specificando i fini, definendo gli organi e fissando i procedimenti compatibili con l'ordinamento generale dello Stato e con gli altri fini da esso tutelati e insieme congrui alla natura della Università, quale si è costituita storicamente, ossia come scuola dell'insegnamento e del progresso della scienza che non può che ricevere legge da se stessa in quanto ai modi della sua organizzazione, della sua trasmissione e del suo sviluppo, giacchè, se ricevesse legge da un qualsiasi potere, cesserebbe di essere scienza e diventerebbe una dottrina dogmatica. In forza del concetto della legge-quadro, per virtù e per volontà di tale legge, il Parlamento, approvandola, si autostromette in gran parte dalla disciplina dell'Università, perchè, nella stessa misura, alla disciplina già dettata dalla legge statale è destinata a subentrare l'autodisciplina della stessa Università. Il potere legislativo serba nella subbietta materia il potere di emanare e modificare la o le leggi-quadro, il potere di approvare la legge finanziaria e il potere di controllo sugli atti dell'Esecutivo e della Amministrazione connessi all'Università. Il Parlamento cede una parte del suo potere alla autonomia universitaria e non all'Esecutivo, ma all'Esecutivo è necessariamente attribuita una maggior somma di poteri in un sistema che riconosca l'autonomia universitaria sia al fine di rendere omogeneamente operativa su tutta l'area nazionale la stessa autonomia e sia per renderla compatibile con il valore legale *erga omnes* dei titoli di studio universitari. I poteri dell'Esecutivo non sono tuttavia esercitabili senza la partecipazione più o meno intensa degli organi dell'autonomia, particolarmente di quello in cui culmina l'autonomia, ossia del Consiglio nazionale universitario, e dell'esercizio dei suoi poteri l'Esecutivo deve rispondere comunque al Parlamento.

Sono particolarmente evidenti e imponenti due limiti all'autonomia che la legge-quadro deve porre in essere e tutelare. Il primo è la libertà di insegnamento che si concretizza necessariamente come libertà di

insegnamento del singolo docente. Il *corpus* autonomico dell'Università non può violare con le sue statuizioni e decisioni questo diritto garantito dalla Costituzione che nel comma primo dell'articolo 33 proclama solennemente: « L'Arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ». La legge-quadro deve garantire che nessun « collettivo » possa porre limiti a questa libertà individuale per mezzo della quale soltanto la scienza moderna ha potuto conseguire le sue maggiori conquiste e può continuare ad avanzare. Il secondo limite è connesso al primo e consiste nel limite da sancire per evitare ogni chiusura corporativa. Nei Consigli e negli organi dell'autonomia non possono e non debbono essere presenti solo le rappresentanze dei docenti e dei discenti, ma debbono entrare anche rappresentanze delle forze culturali, economiche e sociali operanti nel mondo extra-universitario. Disse Silvio Spaventa che l'Università del nostro tempo non è un'Università di ceti e di cittadinanze, come fu l'Università medioevale, ma è l'Università della società civile che in essa costituisce e riconosce l'organo più alto e determinante del suo progresso intellettuale.

L'autonomia ha altri limiti riducibili ma non del tutto eliminabili nella stessa misura in cui serba valore legale ai titoli universitari su tutta l'area nazionale. Chi rivendica un'integrale autonomia esente da tali limiti guarda al modello di quelle Università che appartengono ai Paesi retti da ordinamenti che non riconoscono ai titoli di studio alcun valore legale. Riteniamo che quel tipo di autonomia non sia immediatamente trasferibile in un ordinamento che riconosce, sia pure parzialmente, il valore legale dei titoli di studio. Il quesito che ci siamo posti è se sia opportuno sopprimere del tutto e subito il valore legale dei titoli di studio prevedendo, ad esempio, l'ammissibilità immediata ai concorsi pubblici e agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge *pur se sprovvisti di qualsiasi titolo di studio*.

Abbiamo ritenuto di risolvere questo quesito stabilendo il termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge entro cui, nel quadro della generale riorganizzazione della scuola, si dovrà procedere con leggi alla riforma degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale in modo da consentire l'ammissione agli uni e agli altri esami di tutti i cittadini italiani forniti dei requisiti di legge, pur se sprovvisti di titolo di studio universitario. Gli effetti di questa previsione già traspasano nella presente proposta di legge in tutte le norme intese ad allargare il campo dell'autonomia. Ma riconosciamo che alcuni limiti restano anche nella presente proposta di legge, limiti che sono destinati a cadere allorchè la previsione suddetta si tradurrà in norma legislativa. Da parte di alcuni è stata suggerita o richiesta la immediata svalutazione dei titoli di studio. Noi riteniamo che questa esigenza sia validissima e che il suo accoglimento valga a risanare l'ordinamento dei nostri studi universitari in un suo essenziale fondamento. Pensiamo tuttavia che l'esigenza stessa non possa essere responsabilmente accolta che predisponendo, con una adeguata legge, la riforma, da noi preannunciata, degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

La nostra proposta di legge è stata elaborata proprio in vista del traguardo della svalutazione legale del titolo di studio e tenendo presente l'esigenza di raggiungerlo entro un termine relativamente breve.

È bene ricordare che attualmente i titoli di studio universitari hanno valore legale come titoli accademici e non come titoli direttamente abilitanti all'esercizio professionale o agli impieghi pubblici. Noi abbiamo riaffermato il principio del valore puramente accademico dei suddetti titoli. Di norma l'accesso agli impieghi e alle professioni è condizionato dal superamento di uno speciale esame a cui sono ammessi quei cittadini che, muniti degli altri requisiti di legge, siano in possesso anche del prescritto titolo di studio. Questo sistema, per cui i titoli di studio non sono direttamente abilitanti, importa la *parziale validità legale degli stessi titoli*. Oggi c'è in alcuni

la tendenza a riconoscere la piena validità legale dei titoli di studio a cui si vuole dare il carattere e il valore di titoli direttamente abilitanti all'esercizio professionale. Già l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, dove ancora sussiste è *ampiamente deteriorato per cui in molti casi si riduce ad una mera formalità*. Inoltre nella nuova legislazione è già apparso il concetto giuridico di « laurea abilitante ». Se questo concetto dovesse estendersi e generalizzarsi cadrebbe *ope legis* l'istituto dell'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale. Noi riteniamo che questa tendenza non sia da incoraggiare ma da scoraggiare e da contrastare, non solo e non tanto perchè l'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto dal comma quinto dell'articolo 33 della Costituzione, quanto perchè se tale esame cadesse sarebbero inevitabili due conseguenze, delle quali la prima consisterebbe in una ulteriore riduzione dell'area dell'autonomia, giacchè lo Stato, come tutore del bene comune condizionato dall'esercizio delle professioni più rilevanti socialmente, non potrebbe disinteressarsi, oltre un certo limite, della disciplina degli studi direttamente conducenti all'esercizio di tali professioni, e la seconda si concreterebbe nella trasformazione dello studio universitario da studio scientifico in studio direttamente professionale. Per la difesa dell'autonomia universitaria e per preservare la possibilità della sua ulteriore espansione e insieme per la salvaguardia del carattere scientifico degli studi universitari crediamo, come abbiamo appena rilevato, che non solo l'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale non sia da sopprimere ma sia da riorganizzare al fine di renderlo più serio e più seriamente selettivo.

Se non erriamo, ai suesposti concetti ci siamo sforzati di attenerci e ci sembra di esserci effettivamente attenuti nel disegno generale della presente proposta di legge e più particolarmente nelle parti riguardanti i fini, gli organi, i procedimenti e i limiti della autonomia. La proposta non delinea da sè la fisionomia della nuova Università italiana ma attribuisce agli organi dell'autonomia il compito e la responsabilità di pro-

cedere a questa delineazione seguendo i fini che la coscienza collettiva, interpretata dallo Stato, assegna all'Università e stabilendo i procedimenti, le condizioni e le garanzie richieste dall'ordinamento in cui i suddetti organi sono chiamati ad operare.

Abbiamo, insomma, voluto predisporre uno strumento che renda possibile la vera riforma universitaria come autoriforma continua della stessa Università. Uno degli aspetti più negativi del vigente ordinamento è da ravvisare nell'impossibilità di riformarlo anche nei particolari senza specifici interventi del legislatore. Se il vigente ordinamento si è così invecchiato e logorato ciò è accaduto anche per la difficoltà di intervenire da parte del legislatore con provvedimenti tempestivi intesi a modificarlo secondo le esigenze che si sono via via presentate. Con la presente proposta ciò non dovrebbe più accadere in quanto essa mette a disposizione dell'Università i poteri e gli strumenti per modificarsi da sé e perciò la pone in una condizione in cui le è imposto di essere vigile e insieme responsabile.

Gli ordinamenti didattici, le discipline di studio e le modalità degli esami sono collocati dalla nostra proposta di legge nell'area dell'autonomia con quei limiti che sono imposti dall'unità dell'ordinamento ma che la stessa proposta si sforza di rendere operativi mercè l'intervento della stessa autonomia a differenti livelli. Un ulteriore passo avanti ci siamo sforzati di fare anche sul terreno dell'autonomia finanziaria prevedendo stanziamenti globali ripartibili con l'intervento del Consiglio nazionale universitario fra le varie Università e del Consiglio di amministrazione di ciascuna Università fra le istituzioni in essa inserite.

3. — *Università statali e Università non statali.*

Nella presente proposta non è affrontato il problema delle Università non statali salvo che per dire che le condizioni fondamentali per il loro riconoscimento sono determinate dalla legge.

Abbiamo voluto fare sparire persino dalla terminologia la distinzione tra Università

statali e Università libere sostituendola con la distinzione più corretta di Università istituite dallo Stato e Università non statali, ossia istituite da Enti diversi dallo Stato. Dire che le Università sono statali e chiamare nello stesso tempo libere le Università non statali significa far sorgere il sospetto che le cosiddette Università statali non siano libere. In realtà le Università, in forza del loro stesso concetto, sono e debbono essere libere sia che le istituisca lo Stato e sia che le istituiscano Enti non statali. D'altra parte in un ordinamento in cui sussiste il principio del valore legale dei titoli di studio e nel quale anche in dipendenza di ciò le Università statali sono scarsamente autonome, neppure le Università non statali possono essere e sono libere. Nel nostro vigente ordinamento le Università non statali solo nominalisticamente sono « libere » giacchè esse non possono godere e non godono di un grado di libertà diverso da quello di cui godono le Università statali. Occorre liberalizzare le Università istituite dallo Stato per liberalizzare sul serio anche le Università chiamate adesso impropriamente « libere ». Ma per liberalizzare davvero le Università istituite dallo Stato occorre sopprimere il principio del valore legale dei titoli di studio. Allorchè sarà abolito il suddetto principio non solo si rigenereranno e si risaneranno le Università istituite dallo Stato, giacchè ciascuna e tutte si sforzeranno di riqualificarsi per la serietà e l'efficienza degli studi, ma un nuovo e grande spazio si aprirà all'inventività e alla iniziativa delle Università non statali che allora soltanto potranno felicemente sperimentare la loro libertà come libertà di invenzione del nuovo e del diverso.

4. — *Comunità universitaria europea.*

Una larga misura di autonomia, come quella accolta dalla nostra proposta, è da noi concepita e voluta anche come condizione necessaria per l'armonizzazione e la collaborazione delle istituzioni universitarie nell'ambito della Comunità europea. Quanto più le Università sono autonome, e perciò indipendenti dai governi e dagli Stati, tanto

più possono collaborare in vista del traguardo della formazione di una Comunità universitaria europea.

Il poeta inglese Eliot, anticipando l'avvenire, disse nel 1946 che « nessuna Università dovrebbe essere una istituzione meramente nazionale, anche se ciascuna di esse è sostenuta dalla Nazione. Le Università d'Europa — egli aggiunse — dovrebbero avere ideali comuni ed obblighi reciproci. Dovrebbero essere indipendenti dai governi e dai Paesi nei quali sono situate... Dovrebbero mirare alla conservazione della scienza, al perseguimento del vero e, per quel che è possibile agli uomini, al conseguimento della saggezza ». Ovviamente il raggiungimento di una così nobile meta è possibile solo camminando sulla strada dell'autonomia delle Università nazionali. Ponendoci su questa strada abbiamo avuto presente non solo la visione della funzione e della responsabilità dell'Università nella Comunità nazionale ma anche quella della funzione e della responsabilità dell'Università nella Comunità europea.

5. — *Distinzione dell'Università in corsi e gradi.*

L'espansione e insieme l'interna suddivisione della scienza e la moltiplicazione e la differenziazione delle professioni intellettuali, che richiedono l'uso e perciò l'acquisto degli strumenti logici del pensiero scientifico, postulano concordemente il passaggio dall'organizzazione dell'Università sulla base monistica delle Facoltà uniformi alla organizzazione pluralistica dei corsi di varia durata corrispondenti a distinti pur se connessi fini. Questa *pluri-Università* è stata anticipata dalla molteplicità delle aspirazioni dei giovani che in questi ultimi anni hanno intrapreso gli studi universitari mirando a mete diverse, raggiungibili con studi non uniformi. A questa molteplicità e diversità di aspirazioni l'Università ha risposto fornendo lo stesso cibo uniforme ed uguale.

Questa sproporzione non è stata e non è tra le cause minori del presente malessere.

Per eliminarla è indispensabile consentire che l'Università possa decidere di articolarsi e distinguersi internamente in corsi e gradi diversi che le permettano di corrispondere più razionalmente e più efficacemente alle richieste sia dei giovani che della società. Questa interna distinzione è un congegno necessariamente richiesto da quella che possiamo chiamare l'esigenza della selezione distributiva dell'Università nel nostro tempo. Bisogna dare all'Università i mezzi didattici che le occorrono per selezionare i giovani in modo da utilizzare e valorizzare le forze di tutti non sacrificandone alcuna ma insieme identificando ed aiutando i giovani intellettualmente più dotati ad acquisire le conoscenze e le capacità che condizionano la continuità del progresso del pensiero. Quanto più la scuola media superiore, per ragioni varie, è destinata a perdere parzialmente le sue proprietà selettive, tanto più è necessario riformare e arricchire i congegni selettivi dell'Università. Perciò è stato predisposto lo schema organizzativo della distinzione in corsi di diploma, di laurea e di dottorato di ricerca. Ma in questa materia al legislatore non compete che di palesare la esigenza, rimuovere il divieto a soddisfarla e attribuire il relativo potere all'organo tecnicamente più idoneo. Ciò, per l'appunto, ha fatto la presente proposta di legge prevedendo la possibilità di istituire i corsi di diploma e di dottorato di ricerca come corsi anteriori e posteriori ai corsi di laurea, ma attribuendo il potere di istituirli e disciplinarli ai Consigli di facoltà d'intesa con i Consigli di dipartimento, ove istituiti, secondo le esigenze dei differenti rami degli studi. Le decisioni concernenti questa varietà di corsi, il loro contenuto e i loro fini sono decisioni di carattere tecnico-scientifico e perciò rientrano necessariamente nel potere di autonomia. Una disciplina uniforme e coattiva, quale sarebbe quella dettata dal legislatore, oltre tutto non si concilierebbe con la varietà delle esigenze dei differenti rami di studio e non aprirebbe, ma chiuderebbe la porta alla sperimentazione che sola in questa materia può permettere di pervenire ad utili soluzioni.

6. — *Facoltà, Istituti e Dipartimenti.*

L'ordinamento degli studi per Facoltà chiuse e incentrate sulle isole delle singole cattedre va rivelando sempre più i suoi limiti, specie nella sua applicazione agli studi tecnico-scientifici. Conseguentemente acquista sempre più consensi l'idea della riorganizzazione delle Facoltà su base dipartimentale, che, da una parte, consente di ristabilire nel campo della scienza legami interdisciplinari, generalmente scissi dalla divisione per Facoltà e, dall'altra, permette che le decisioni in materia scientifico-didattica siano prese nel seno di gruppi e di consigli più omogenei costituiti sul fondamento del raggruppamento di materie affini o connesse. Ma ciò riconosciuto, bisogna rilevare che anche le decisioni attinenti a tale riorganizzazione rientrano per la loro natura nel potere di autonomia. Se il legislatore volesse imporre coattivamente e uniformemente la riorganizzazione degli studi universitari su base dipartimentale, mortificherebbe in una sua manifestazione cospicua e rilevante il potere di autonomia.

I Dipartimenti possono rendere utili servizi nell'ambito di certi rami di studio e possono invece essere dannosi in altri rami di studio.

La ricerca individualmente condotta è indispensabile in ogni ramo di studio, ma essa è più facilmente conciliabile con il lavoro collettivo in alcuni rami di studio e meno in altri. Perciò, anche se i Dipartimenti dovessero costituirsi in ogni ramo di studio, sarebbe necessario ed opportuno modellarli differentemente a seconda delle differenti condizioni ed esigenze dei vari rami di studio. In questa materia il giudizio del legislatore non può e non deve usurpare il posto del giudizio scientifico-tecnico dei competenti consigli dell'autonomia universitaria. Perciò la presente proposta di legge, dopo aver data la definizione necessariamente generica del Dipartimento, ne rende possibile la istituzione e ne indica il procedimento istitutivo, ma conformemente alla sua natura di proposta di legge-quadro, affida la creazione dei Dipartimenti e la loro disciplina alle decisioni dei consigli ed organi dell'autonomia individuati, per così dire, e

collocati nel loro ordine gerarchico che culmina nel Consiglio nazionale universitario. La proposta prevede anche l'istituzione di Dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca scientifica e tecnica per corrispondere all'esigenza di concentrare i mezzi e le forze in determinati settori della ricerca che di ciò hanno particolare bisogno.

Anche la sorte degli Istituti, che in alcuni rami di studio rispondono a irrinunciabili esigenze, mentre in altri hanno dato e danno luogo a gravi inconvenienti, è rimessa al potere dell'autonomia nel convincimento che nessun strumento che può rendere utili servizi deve essere pregiudizialmente bandito, per il solo fatto che se ne può fare un cattivo uso, bastando attribuire agli organi competenti e responsabili il potere di decidere di usarlo o non usarlo. Abbiamo però creduto di dovere esigere che l'Istituto abbia non solo il Direttore ma anche il suo Consiglio.

7. — *Scelta, categorie e doveri dei docenti.*

Il sistema della scelta dei docenti di ruolo, fondato sulla designazione di tre concorrenti vincitori (la terna) da parte di una Commissione giudicatrice formata di cinque membri insegnanti di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o di discipline affini, prescelti elettivamente dagli insegnanti di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla o alle Facoltà in cui è insegnata la disciplina messa a concorso, non ha più bisogno di essere condannato per prova ormai ultraventennale da esso fornita della sua inidoneità a scegliere i candidati migliori nella stragrande maggioranza dei casi. Il decadimento qualitativo del corpo docente nell'Università italiana, al quale decadimento sono da riconnettere molti fenomeni degenerativi del nostro costume universitario, è in gran parte da attribuire a tale sistema che, come si è appena detto, non ha più bisogno di essere condannato per la ragione che non è più difeso da nessuno. La questione verte solo sulla scelta del sistema con il quale deve essere sostituito quello vigente. Noi abbiamo proposto che i membri della commissione giudica-

trice vengano scelti mediante sorteggio, con una operazione circondata e protetta dalla pubblicità, fra i docenti di ruolo e fuori ruolo della disciplina e, in caso di necessità, di discipline dichiarate affini, ingiungendo alla commissione di designare un solo vincitore, se il concorso è richiesto da una sola Facoltà, e due vincitori, sempre graduati in ordine di merito, se il concorso è richiesto da due Facoltà. E ciò per evitare accordi di maggioranza. Ma se nel corso della discussione dovesse prevalere il principio del sistema misto dell'elezione e del sorteggio fra i primi dieci eletti, noi non ci opporremo, purchè però sia prevista la duplice correzione di limitare il corpo elettorale agli insegnanti di ruolo e fuori ruolo della disciplina messa a concorso e delle discipline dichiarate affini e di prescrivere alla commissione di designare uno o due soli vincitori. Con l'uno o con l'altro sistema si introdurrebbe nella operazione della scelta dei docenti una larga misura di moralizzazione che certamente contribuirebbe a migliorarne la qualità. Se anche le altre riforme da noi suggerite sono necessarie ed urgenti, *questa è senza dubbio la più necessaria ed urgente perchè il miglioramento del corpo docente è all'inizio del rinnovamento e del risanamento delle nostre istituzioni universitarie*. Bisogna ridare ai giovani, che hanno attitudini e aspirazioni per la carriera dell'insegnamento superiore, la certezza che nella gara vincono davvero i più capaci per dottrina e metodo.

Ma non basta scegliere i migliori: occorre che coloro i quali sono prescelti esclusivamente per i loro effettivi meriti non siano posti al riparo, dopo il conseguimento dell'ordinariato, da ogni forma di controllo, perchè, se alcuni sentono da sè il bisogno di non fermarsi sulla via della ricerca e dello studio, gli altri rischiano di addormentarsi sul guanciale della sicurezza definitivamente raggiunta. È incalcolabile il danno arrecato all'Università italiana dal sistema che ritenendo di assicurare il bene irrinunciabile della libertà, ha in realtà elargito una misura di sicurezza che invece di offrire stimoli e condizioni propizie alla virtù, l'ha addormentata.

La sicurezza garantita dal sistema è stata tanto più produttiva di effetti negativi quanto più sono entrati nella Università docenti moralmente ed intellettualmente mediocri per la scarsa idoneità selettiva del metodo di scelta. Perciò la presente proposta di legge, in alcune sue statuizioni, ha predisposto incentivi all'operosità scientifica, i quali incentivi, premiando i più alacri docenti, perciò stesso li distinguono dagli altri e introducono una forma indiretta di controllo su tutti. Queste norme, come, ad esempio, quelle relative all'anticipato passaggio alla classe successiva ed all'anno sabatico, sono intese a porre fine al convincimento deleterio che dopo il conseguimento dell'ordinariato cessa la possibilità stessa di distinguere tra docenti buoni e docenti cattivi.

Siamo tutt'altro che entusiasti della istituzione del ruolo dei professori aggregati, che ha assunto le fattezze di una specie di ruolo speciale transitorio in sede universitaria. Quando si discusse il relativo disegno di legge governativo i parlamentari liberali espressero le loro riserve. Riteniamo tuttavia che poichè il ruolo è stato istituito di recente, sia prudente attendere i suoi frutti per giudicarlo definitivamente.

L'Università italiana è definibile come l'Università degli insegnanti incaricati dato che il loro numero supera largamente il numero degli insegnanti di ruolo (circa il 70 per cento). Gli incaricati che nel mondo dei docenti dovevano costituire l'eccezione e, in ogni modo, dovevano essere assolutamente precari, sono diventati una componente fondamentale dell'Università italiana. La causa della sproporzione va ricercata in primo luogo negli atti istitutivi delle nuove Facoltà. Quando si istituisce una nuova Facoltà, l'atto istitutivo prevede normalmente un numero di posti di docenti di ruolo che non corrisponde neppure a quello degli insegnamenti obbligatori e fondamentali. Perciò il divario tra docenti di ruolo e docenti incaricati cresce continuamente via via che l'Università italiana si espande. La nostra proposta ha voluto colpire in radice il fenomeno stabilendo che l'atto istitutivo di ogni nuova Facoltà determini il numero

delle cattedre di ruolo in misura da non essere inferiore ai quattro quinti del numero delle discipline i cui esami debbono essere superati per il conseguimento del titolo finale di studio.

Noi riteniamo che gli incaricati siano da riassorbire quanto più è possibile. A tal fine intendono particolari norme della nostra proposta. Se per i nuovi insegnamenti e per quelli complementari è prevedibile che sarà sempre necessario ed utile fare ricorso agli incaricati, in una situazione normalizzata dell'Università italiana la figura dell'incaricato dovrà tornare ad essere una figura eccezionale e precaria.

Abbiamo anche prevista la possibilità di chiamare ad insegnare, con contratti a termine, uomini illustri del mondo della cultura extra-universitaria, della tecnica, delle professioni e della produzione, sia italiani che stranieri, in corsi che richiedano una particolare competenza non acquisibile che nelle attività da essi svolte.

Per quanto riguarda le incompatibilità è impossibile non riconoscere che attualmente sia l'attività dei membri del Parlamento che quella dei membri del Governo è assorbente in una misura non compatibile con i normali doveri accademici. Il Parlamento elettivo impone ai suoi membri una somma di obblighi e di impegni del tutto incompatibili a quelli imposti dal Senato regio in cui era giusto e provvido che entrassero docenti universitari non sollevati dai loro doveri accademici. Se qualcuno paventa l'ulteriore impoverimento del Parlamento e nota che in quel suo antico ramo esso era più ricco di uomini di valore, non deve prendersela con la incompatibilità, in mancanza della quale i parlamentari-docenti sono legittimati a venir meno ad uno dei gruppi di doveri ad essi spettanti o ad ambedue, ma deve richiedere la riforma almeno parziale dell'attuale Senato.

Del pari incompatibile con le esigenze dell'insegnamento universitario ci è sembrata l'assunzione di attività, da parte dei professori universitari, di alcune cariche pubbliche presso le regioni, le province, i comuni, gli enti nazionali pubblici e le organizzazioni internazionali.

Le incompatibilità previste dalla nostra proposta di legge implicano il collocamento in aspettativa dei docenti di ruolo alle condizioni previste e prescritte per tutti i parlamentari che siano dipendenti statali, compresi i magistrati, e la sospensione dalle attività di insegnamento per i liberi docenti e gli incaricati.

Non sembra superfluo ricordare che in Danimarca i professori che entrano a far parte del Governo debbono porsi in congedo senza stipendio; che in Svezia i professori parlamentari vanno in congedo con una decurtazione del 30 per cento sullo stipendio; che in Inghilterra l'incompatibilità è fuori discussione e lo stesso accade negli Stati Uniti sia a livello federale che a livello dei singoli Stati ove vige il sistema del congedo senza stipendio.

Stabilite le anzidette incompatibilità, abbiamo ritenuto di dover procedere con cautela nell'estendere l'istituto ad altre categorie per non impoverire l'insegnamento universitario. Siamo persuasi che anche la meccanica applicazione del criterio del pieno tempo, con il conseguente divieto dell'esercizio professionale nelle stesse materie dell'insegnamento, sia da respingere al fine di evitare l'impoverimento e l'abbassamento dell'insegnamento universitario. Esistono attualmente al mondo due tipi di università: il tipo delle Università monastiche e il tipo delle Università accademiche. Ognuno dei due tipi ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non è possibile sommare i pregi dell'uno e i pregi dell'altro. Il pieno tempo — peraltro con alcune significative limitazioni — è inserito nel tipo delle Università monastiche. Non è possibile trasferirlo nelle Università accademiche senza iniziare anche in altri settori la loro trasformazione in Università monastiche.

Precisati i limiti compatibili con l'adempimento dei doveri accademici abbiamo creduto che dovesse essere salvaguardato il diritto all'esercizio professionale come mezzo di arricchimento dello stesso insegnamento. Detti limiti saranno posti in gran parte dalla instaurazione di un più assiduo e più operoso costume di lavoro nell'Università, costume che non può sorgere e formarsi

che come la risultante di provvedimenti applicati su punti diversi e connessi, come, per l'appunto, la nostra proposta di legge propone di fare. Già oggi sono presenti nell'Università docenti di pieno tempo, ma normalmente non figurano tra quelli più alacri intellettualmente e più fecondi scientificamente. I giovani che amano davvero lo studio e il sapere non apprezzano il dono di un pieno tempo materiale a cui non corrisponda un pieno tempo spirituale, e preferiscono, senza esitare, il rapporto vivificante con maestri che sono davvero tali per forza di ingegno e ricchezza e saggezza di dottrina. È stato giustamente ricordato l'insegnamento di quell'insigne maestro che fu Giuseppe Capograssi le cui conversazioni con amici ed allievi avevano un valore talvolta persino superiore a quello dell'insegnamento cattedratico che d'altronde egli impartiva con la più grande scrupolosità.

Tuttavia siamo convinti che sarebbe ingiusto non tener conto, ai fini del trattamento economico, della differenza esistente fra quei docenti a cui è consentito di aggiungere allo stipendio il reddito della libera attività professionale, connessa all'insegnamento, e quei docenti che, per la natura del loro insegnamento o per altre ragioni, non possono valersi e comunque non si valgono di questa possibilità. Perciò sviluppando e in parte modificando il germe contenuto nell'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, abbiamo incluso nella nostra proposta di legge un articolo che triplica la misura dell'attuale indennità di ricerca scientifica e stabilisce di non corrisponderla ai docenti autorizzati ad esercitare la libera professione.

Nella polemica che si è svolta e si sta svolgendo in Italia sul pieno tempo dei docenti universitari non si è tenuto e non si tiene sempre presente che quello che soprattutto occorre non è di *murare* gli insegnanti nella Università, ma di far sì che agli studenti in nessun momento manchi la possibilità di un assiduo rapporto di collaborazione con i loro maestri. Anche nelle Università nelle quali è nato l'istituzione del *full time* il fenomeno odierno più significativo non è tanto la presenza di docenti di pieno tempo quan-

to la compresenza di docenti con differenti tipi di responsabilità. In tali Università sono presenti i docenti di pieno tempo ma sono presenti altresì i docenti non di pieno tempo. Questa varietà di categorie di docenti è postulata e giustificata dalla esigenza di non isolare e di non chiudere l'Università in se stessa. La presenza nelle Università di oggi di insegnanti che, per così dire, vivono e lavorano anche nel mondo esterno, giova anche agli insegnanti di pieno tempo giacchè giova al clima morale e intellettuale della Università in generale arricchendolo di tutti quegli elementi e fermenti intellettuali che, specie per alcune discipline, si producono o si esaltano solo nel diretto contatto con la vita pratica. Perciò la tendenza di oggi più rilevante non è tanto la tendenza verso la Università di *tempo pieno* ma verso l'Università di *tempo vario* in cui, cioè, accanto a docenti di pieno tempo vi siano altre categorie di docenti. Questa tendenza si sforza, per l'appunto, di interpretare ed accogliere la presente proposta di legge che, con le norme dedicate ai docenti, pone le premesse per un razionale uso dell'istituto del *full time* che valga ad arricchire e a rinvigorire l'Università italiana e non, come è stato giustamente detto, a rimbecillirla.

8. — *Presenza e partecipazione degli studenti all'Università. Diritto allo studio.*

Nella premessa della presente relazione ci siamo a lungo soffermati sui nuovi connotati sociologici e sulla particolare psicologia degli studenti universitari di oggi. La previsione dei nuovi ordinamenti e dei nuovi istituti, accolta nella presente proposta di legge, si giustifica, per l'appunto, principalmente in relazione al proposito e all'intento di corrispondere alle esigenze poste dalla novità umana e sociale dei giovani che oggi accorrono all'Università. Abbiamo voluto predisporre strutture e strumenti che, tenendo conto delle aspirazioni, della qualità e del numero degli studenti di oggi, possano permettere all'Università del nostro tempo di recuperare la sua capacità di formazione e di educazione scientifica sul piano che le è proprio. Perciò tutta la nostra

proposta di legge è, per così dire, dominata dalla figura complessa dello studente universitario di oggi. Particolari norme sono tuttavia specificamente destinate agli studenti con l'intento di modificare il tipo della loro presenza e responsabilità nella vita universitaria di oggi.

La nostra proposta di legge prevede l'inclusione nei vari organi in cui si realizza l'autonomia di rappresentanze qualificate di studenti. Tale inclusione è stata da noi voluta non per cedere a suggestioni demagogiche, ma perchè abbiamo ritenuto che sia la strada migliore per assicurare una più assidua e responsabile presenza degli studenti nell'intera vita universitaria. La quale presenza non richiede ma esclude il principio della pariteticità. Coloro che auspicano l'accoglimento del principio paritetico evidentemente partono da una visione dualistica dell'Università. Ogni pariteticità presuppone infatti l'antagonismo delle posizioni rappresentate. Ma se si concepisce il rapporto tra docenti e studenti come rapporto antagonistico si nega la stessa Università come comunità di docenti e di studenti. Noi riteniamo che i vari organi universitari debbano accogliere la rappresentanza degli studenti in proporzioni che, ad un tempo, nè snaturino il rapporto tra docenti e studenti, assolutamente non assimilabile a quello tra datori di lavoro e lavoratori, nè riducano ad un rito la stessa rappresentanza. Gli studenti debbono sentirsi corresponsabili della vita della comunità della quale sono membri in misura uguale a quella della loro partecipazione alla stessa comunità definita e misurata dalla natura dei loro specifici doveri e diritti. Nell'Università non può e non deve esserci una lotta tra il potere dei docenti e il potere degli studenti proprio perchè l'Università è una comunità di studi in cui sussistono e debbono sussistere solo differenti gradi di corresponsabilità corrispondenti alle differenti funzioni e ai differenti compiti. Far valere nella composizione dei Consigli dell'autonomia universitaria i criteri numerici della democrazia rappresentativa, come si è svolta e si svolge nell'ambito della società politica, significherebbe snaturare profondamente l'Università. Le cosid-

dette componenti universitarie non possono essere considerate alla stregua di differenti partiti o sindacati, di cui ciascuno abbia diritto ad una determinata rappresentanza numerica. Una simile considerazione legalizzerebbe e pietrificerebbe uno stato di scissione che, nella misura in cui è effettivo, rappresenta una condizione morbosa della Università di oggi e che perciò va combattuto con opportuni rimedi e non consolidato e perpetuato. Quello che è giusto ed utile è costituire i Consigli ed organi della autonomia in modo che le loro decisioni possano essere adottate sul fondamento della presenza di tutte le voci di cui si compone la comunità universitaria. Perciò gli studenti debbono essere presenti in detti Consigli ed organi ma nel regolare tale presenza bisogna abbandonare pregiudizialmente quei criteri che, se fossero accettati, trasformerebbero fatalmente questa stessa presenza in un'arma di guerra la quale non solo danneggerebbe l'Università ma nuocerebbe agli stessi giovani che, grazie a Dio, sono destinati a diventare pienamente uomini e perciò a lasciarsi dietro le spalle il periodo dei loro studi universitari per assumere concrete responsabilità nel lavoro professionale e nella vita sociale e, per alcuni, nella stessa Università ma non più in qualità di studenti bensì in qualità di docenti.

La rappresentanza studentesca sarà tanto più idonea a ravvivare il senso di responsabilità degli studenti quanto più emanerà da un vivido e fertile associazionismo giovanile nell'ambito dell'Università. Perciò la nostra proposta contiene precise norme per la disciplina democratica delle associazioni studentesche da concepire e formare come strumenti della libera attività dei giovani *non in contrapposizione ma in collaborazione con i professori*. Se è desiderabile che gli studenti siano rappresentati negli organi dell'autonomia in cui siedono i docenti, sarebbe illogico e contraddittorio mantenere le associazioni studentesche nella semi-clandestinità impregnata di spirito di ostilità e di diffidenza contro i professori. Se è giusto far valere il principio della comunità nella composizione degli organi dell'autonomia, nella misura in cui è compatibile

con le finalità di insegnamento e di ricerca dell'Università, è logico farlo valere anche in rapporto alle associazioni studentesche nella misura in cui è compatibile con il rispetto della loro libertà.

Abbiamo già accennato nella premessa alla condizione moralmente ambigua in cui è posta la gioventù universitaria di oggi che si sente protetta e insieme respinta. Mentre la protezione la lusinga ma non la matura, il tenerla lontana da ogni responsabilità non può non contribuire che a renderla più irresponsabile. L'associazionismo giovanile nell'ambito dell'Università e la connessa partecipazione delle rappresentanze delle associazioni agli organi dell'autonomia sono, per l'appunto, da intendere e volere come scuola di responsabilità dei giovani al fine di curare il male più profondo di cui più facilmente rischiano di ammalarsi nella presente società sia per ciò che questa ad essi concede e sia per ciò che non concede. È stato giustamente detto che bisogna aiutare i giovani universitari ad imparare sperimentalmente il prezzo dell'ordine nel mondo che controllano per renderli più atti a pagarlo nel mondo che non controllano.

Specifiche responsabilità sono state affidate dalla nostra proposta agli studenti nel settore delle attività concernenti il diritto allo studio. L'Opera universitaria ha un'importante funzione da assolvere predisponendo le norme che regolano l'ammissione gratuita o semigratuita nei collegi universitari e nelle Case dello studente nonché la distribuzione gratuita dei libri di testo agli studenti aventi diritto.

Gli studenti non esistono soltanto come collettività o *corpus* degli studenti. In primo luogo esistono come singoli studenti *uti singuli*, come persone — nel senso letterale della parola — che sono iscritti ad una determinata Facoltà e che hanno determinati progetti intellettuali. Oggi c'è la tendenza, anche in sede universitaria, a sommergere l'individuo nella collettività. Noi non neghiamo i diritti della collettività studentesca, ma riteniamo che debba antecedere e primeggiare la tutela dei diritti individuali dei singoli studenti. In primo luogo

occorre tutelare il diritto del singolo studente ad intervenire nella formazione del piano degli studi. Questo diritto è stato chiamato libertà di studio per significare che lo studente come è libero di scegliere di iscriversi a questa o a quella Facoltà è poi libero di formare il piano dei propri studi scegliendo fra gli insegnamenti impartiti nella Facoltà. Questa libertà è indispensabile per garantire il carattere scientifico degli studi universitari. La presente proposta di legge accoglie e sancisce questa libertà ordinandone l'esercizio nell'unità della vita intellettuale della Facoltà.

Anche il cosiddetto diritto allo studio è un diritto individuale nel senso che le provvidenze predisposte per permettere ai giovani capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi, di accedere ai più alti gradi degli studi, debbono essere concesse individualmente ai singoli studenti che si trovino nelle condizioni volute. La nostra proposta, sul fondamento di questo principio, prevede la estensione e l'aumento delle provvidenze a favore degli studenti bisognosi e meritevoli. Altre norme tendono a istituire nuove forme di aiuti come, ad esempio, i premi speciali ed i prestiti d'onore. Con entrambe le forme, ma specialmente con la prima, è stata prevista la possibilità di premiare, nei modi ritenuti più convenienti, i giovani che eccellono negli studi, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Se è doveroso e giusto, conformemente al dettato costituzionale, consentire a tutti gli studenti meritevoli, se sprovvisti di mezzi, l'accesso ai più alti gradi degli studi, ci è sembrato non meno doveroso e giusto stimolare ed incoraggiare i giovani che abbiano dimostrato particolari inclinazioni per gli studi, prescindendo dalla situazione economica delle famiglie.

In questo settore occorre agire con prontezza e decisione come noi proponiamo di fare. Le statistiche ci informano che attualmente gli studenti che fruiscono del cosiddetto presalarario sono il 7,62 per cento per il primo anno ed il 7,31 per cento per il secondo anno.

È tuttavia nostro convincimento che per rendere effettivo il diritto allo studio nel no-

stro Paese, secondo il precetto costituzionale, sia indispensabile riorganizzare tutto il settore dell'assistenza scolastica, dalla base al vertice della scuola, perchè oggi non tanto difettano gli aiuti agli studenti universitari quanto difettano i giovani che possano efficacemente fruirne per insufficienza di tempestivi ed adeguati interventi assistenziali nei precedenti gradi scolastici. Eccedere in interventi assistenziali all'Università mentre tali interventi continuano a difettare nei precedenti gradi, non solo non avrebbe senso ma significherebbe rendere largamente infruttiferi gli stessi interventi in sede universitaria. È nostro intendimento predisporre un'organica proposta di legge che abbracci e riordini tutta l'assistenza scolastica, dalla scuola materna all'Università, come essenziale contributo della dottrina liberale alla ricostruzione della scuola italiana come scuola della nazione e della totalità del popolo idonea a valorizzare le forze di tutti senza esclusioni e discriminazioni e ad estrarre dalla provvida pluralità e varietà delle condizioni sociali le energie migliori portate da ciascuna al progresso comune.

9. — *Accessi, selezione ed orientamento.*

Abbiamo considerato anche il problema delicato e difficile dell'accesso alle Facoltà, della selezione e dell'orientamento, ma abbiamo dovuto rilevare che esso non è risolvibile isolatamente in sede universitaria come problema esclusivo dell'Università. In sede di esame di tale problema soprattutto si percepisce acutamente e dolorosamente quello che significa mancare di intervenire tempestivamente e con adeguati provvedimenti nel settore della scuola secondaria e in quello dell'istruzione tecnica e professionale. Lo sforzo di ricostruire l'Università incontra insuperabili limiti se e quando sia effettuato, come adesso, nel vuoto ed anzi nel disordine imperversante nei suddetti settori. Oggi c'è ressa alle porte di alcune Facoltà, ressa che prevedibilmente diminuirebbe in notevole misura se si riordinasse il settore della scuola tecnica e professionale. Ogni problema universitario si aggrava in conseguenza e per effetto del perdurare

dell'anzidetto disordine, ma quello degli accessi, della selezione e dell'orientamento diventa addirittura irrisolvibile. Perciò il problema stesso non è sostanzialmente affrontato nella presente proposta pur nella evidenza della crisi di superproduzione di alcune Facoltà e di sottoproduzione di altre. Dobbiamo qui citare solo una norma che consente l'esame di ammissione a chi non abbia il titolo finale degli studi secondari superiori. È un atto di fiducia non esente da rischi, ma siamo convinti che sia solo possibile distruggere quello che resta ed è ancora vivo e non già riformare e tanto meno ricostruire l'Università italiana sul presupposto di una pregiudiziale e totale diffidenza. Non c'è possibilità di scegliere tra soluzioni rischiose e soluzioni non rischiose, ma solo tra soluzioni che importano più rischio e soluzioni che ne importano meno, e altresì tra soluzioni che importano rischi meritevoli di essere affrontati, perchè sono i rischi della libertà e del coraggio, e soluzioni che importano rischi non meritevoli di essere affrontati perchè sono i rischi della mancanza di fede nella libertà e del timore.

Un'altra soluzione rischiosa è, per esempio, quella dell'istituzione dei corsi serali per lavoratori. In questa, come in altre materie consimili, bisogna aprire la strada alla sperimentazione concedendo credito e fiducia all'autonomia.

Per evitare il fenomeno del sovraffollamento di alcune Facoltà e lo spopolamento di altre e i relativi effetti negativi sia nella vita individuale che nella vita sociale, da parte di alcuni si continua a reclamare il rimedio del *numerus clausus* delle iscrizioni. Noi riteniamo che un simile rimedio sarebbe incompatibile sia con le nostre istituzioni che con l'ordinamento scolastico da noi adottato in armonia con le istituzioni stesse. Ma non ci è tuttavia consentito di rimanere indifferenti di fronte a tale fenomeno. Perciò abbiamo inserita nel progetto una norma che prevede l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di un Centro nazionale d'orientamento per la raccolta e la divulgazione di dati relativi alle professioni e per lo studio e l'attuazione di

speciali iniziative intese ad assistere i giovani nella scelta degli studi. Al Centro nazionale corrispondono nelle Università Centri d'orientamento che collaborano con i Consigli di facoltà. Inoltre è dato al Ministro della pubblica istruzione il potere di distribuire annualmente le varie provvidenze predisposte a favore degli studenti meritevoli, con criteri che tengano conto della situazione esistente o prevedibile nei vari rami delle professioni.

Infine non si è voluto mancare di cominciare a dare rilievo a un nuovo aspetto della funzione dell'Università nel nostro tempo, ossia a quello per cui essa tende a costituirsi come centro di educazione scientifica permanente che non si chiude definitivamente dietro le spalle di coloro a cui concede i suoi titoli, ma ad essi ed a chiunque ne abbia bisogno si riapre per accoglierli ed aiutarli nell'aggiornamento dei loro studi, soggetti, come non mai, all'invecchiamento in una fase di così rapidi mutamenti e progressi del pensiero. Anche per la definizione e l'esercizio di questa nuova responsabilità dell'Università si è ritenuto di fare appello al potere inventivo dell'autonomia.

A chi ci imputasse di appellarci ad una autonomia già dimostratasi largamente svogliata e pigra, avremmo il dovere di rispondere che in realtà nei passati e nei vigenti ordinamenti all'autonomia universitaria sono stati e sono concessi troppo stretti ed incerti margini per consentirle di esplicarsi e di fornire la prova della sua alacrità. L'autonomia è stata sempre proclamata teoricamente ma raramente eccitata in modo idoneo, ossia attribuendole compiti e responsabilità condizionanti nell'essenziale e non nei particolari l'ordine della vita universitaria. Dobbiamo aggiungere che la presente proposta di legge, nel determinare i poteri attribuiti all'autonomia, specifica che gli stessi poteri debbono essere esercitati dai Consigli e dagli organi ricostituiti secondo i criteri contenuti nella stessa proposta di legge. In qualche caso, come in quello della istituzione dei Dipartimenti, non solo è stabilito il termine entro il quale debbono

essere adottate le relative decisioni ma è prevista la facoltà del Consiglio nazionale universitario di rinviare ai Consigli di facoltà per un riesame le decisioni stesse. Differentemente da quanto ha fatto la legge francese di riforma universitaria, recentemente approvata, la quale nel concedere a quella Università la più ampia autonomia per la sua riorganizzazione ha nello stesso tempo stabilito un termine fisso trascorso il quale, senza che gli organi dell'autonomia abbiano provveduto, la riforma sarà praticamente dettata uniformemente dall'alto dallo stesso Ministro, la presente proposta di legge ha posto una particolare cura nel costituire gli organi dell'autonomia e nel disciplinarne la competenza con statuizioni idonee a determinarne l'intervento e a metterle in moto l'attività.

10. — *Edilizia universitaria.*

Nel nostro progetto di legge, come abbiamo già accennato, sussistono non poche lacune. Una di esse riguarda l'edilizia universitaria. Mentre è in corso la faticosa e travagliata applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, riteniamo che non sia prudente intervenire nella materia con norme intese a disciplinarla organicamente *ex novo* pur se queste norme sono da più parti ritenute necessarie.

Non abbiamo tuttavia ritenuto di poterci esimere dal dovere di includere nel nostro progetto un articolo che, riformando gli articoli 39 e 43 della predetta legge, ha il fine di renderne più rapida l'applicazione che è attualmente pressochè paralizzata principalmente dalle norme contenute nei precitati articoli.

11. — *Fiducia nell'Università.*

Alcuni aspiranti riformatori dell'Università italiana cedono facilmente al giacobinismo perchè partono dal presupposto di una totale e implacabile diffidenza verso le forze morali e intellettuali che costituiscono la Università italiana di oggi. Essi ritengono

che nella presente Università italiana non ci sia più nulla di sano e che perciò concedere libertà ad una simile Università non significhi che accelerare il suo auto-annientamento. Il loro riformismo giacobino non è che il corollario di questo pessimismo radicale. Costoro, pur dichiarandosi critici del napoleonismo universitario, che disciplinò dall'alto il sistema universitario, detto, per l'appunto, napoleonico, non si avvedono che, in forza del loro presupposto, sono costretti a cadere in un nuovo tipo di napoleonismo universitario assai più autoritario di quello originario. Infatti questi riformatori scettici e insieme massimalisti vorrebbero che la nuova Università uscisse tutta dalla testa del legislatore come Minerva uscì dalla testa di Giove. Il massimo scetticismo culmina nel massimo autoritarismo. Napoleone non pretese tanto. Egli mise le mani in una realtà organizzativa degli studi universitari che si era andata formando da sé per riordinarla, disciplinarla e consolidarla in termini uniformemente legali. Egli fissò la suddetta realtà ma non la inventò. Coloro che oggi, pur criticandolo, vorrebbero in sostanza seguirne le orme, pretendono che il legislatore inventi da sé il modello della nuova Università e lo imponga con un atto di autorità alla cultura scientifica italiana. Costoro, oltre tutto, non tengono presente che l'Università, come complesso di istituti didattici e di metodi scientifici, non appartiene alla categoria delle cose che si costruiscono, ma a quella delle cose che crescono. Come non si costruisce un albero, così non si costruisce l'Università come creazione viva della cultura scientifica. Al legislatore spetta soprattutto il compito di apprestare le condizioni più idonee ad assecondare ed assistere la crescita e la formazione necessariamente autonoma dell'Università. Se perciò davvero l'Università italiana fosse morta come azione e creazione culturale, il legislatore in nessun modo potrebbe farla rivivere. Egli potrebbe solo fittiziamente ricrearla sulla carta.

Noi riteniamo, invece, che nell'attuale Università italiana, pur se tanto deteriorata, il

positivo prevalga sul negativo. Essa ancora racchiude in sé tante forze vive e sane, sia morali che intellettuali, che non è utopistico ritenere che essa possa risorgere da sé. Quello che la legge deve fare è apprestare gli strumenti che permettano a tali forze di assumere il ruolo e la responsabilità di dirigere l'indispensabile sforzo di autorinnovamento dell'Università italiana. Preparando e presentando la presente proposta di legge abbiamo voluto, per l'appunto, sforzarci lealmente di raggiungere questo fine. Al riguardo giova porre nel debito rilievo la norma della presente proposta diretta ad agevolare gli atti di liberalità a favore dell'Università che ha bisogno di avvalersi anche di essi per il suo arricchimento ed il suo sviluppo.

* * *

Onorevoli senatori, se non erriamo ci pare di poter dire che nell'elaborare la presente proposta di legge noi abbiamo posto in essere un disegno partendo da certi principi e svolgendoli fino a tradurli in norme che sono tra di esse organicamente connesse. Ma poichè i principi da cui siamo partiti sono gli stessi principi ispiratori della società democratica, qual'è prevista dalla nostra Costituzione, noi riteniamo che la presente proposta di legge possa servire come punto di convergenza, di incontro e di collaborazione fra tutte le forze politiche democratiche presenti nel Parlamento e veramente desiderose di dare il proprio contributo a quella che è oggi giustamente ritenuta, nella coscienza profonda del popolo italiano, la riforma più urgente, più necessaria e più determinante del progresso civile e sociale del nostro Paese, ossia la riforma dell'Università. È nostro convincimento che questa riforma non possa essere deliberata che mercè lo sforzo solidale di tutta la democrazia italiana la quale può effettuarlo nella stessa misura in cui è capace di identificarlo e volerlo come la condizione più necessaria per la sua salvezza e per il suo sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Norme concernenti l'autonomia e l'ordinamento generale delle Università ed Istituti di istruzione universitaria****Art. 1.**

(Scopi dell'Università - autonomia universitaria)

La istruzione universitaria ha il fine di promuovere l'elaborazione e la trasmissione critica del sapere, il progresso della scienza e la formazione umana e scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e professioni. È impartita nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dallo Stato, ed in Università ed Istituti di istruzione universitaria non statali.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno personalità giuridica e si danno ordinamenti autonomi nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 2.

(Materie regolate con leggi)

Per la istituzione di nuove Università e di nuovi Istituti di istruzione universitaria nonché di nuove Facoltà che importi oneri per il bilancio dello Stato si provvede con leggi.

Parimenti con leggi sono regolate le seguenti materie:

a) disciplina delle condizioni fondamentali per il riconoscimento di Università e di Istituti di istruzione universitaria non istituiti dallo Stato;

b) stato giuridico ed economico dei professori di ruolo e non di ruolo e degli assistenti;

c) disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, di

cui al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione;

d) provvidenze intese a rendere effettivo, secondo il dettato del terzo comma dello articolo 34 della Costituzione, il diritto dei giovani capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi e riforma dell'Opera universitaria.

Art. 3.

*(Materie regolate con decreti
del Presidente della Repubblica)*

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio di Stato, sono regolate le seguenti materie:

a) modifica e soppressione di Facoltà esistenti ed istituzione di nuove Facoltà che non importino nuovi oneri per il bilancio dello Stato;

b) determinazione dei titoli di studio per l'accesso alle Facoltà universitarie e della durata dei corsi universitari, di cui allo articolo 4 della presente legge, nell'ambito di ciascun tipo di Facoltà;

c) disciplina della costituzione delle associazioni studentesche per le attività che esse sono chiamate a svolgere nell'ambito universitario.

Le proposte del Ministro della pubblica istruzione, concernenti le materie di cui alla lettera a), sono avanzate in base al procedimento di cui all'articolo 9.

Art. 4.

(Titoli universitari)

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma;
- b) laurea;
- c) dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento del diploma hanno una durata inferiore a quella dei corsi

per il conseguimento della laurea e sono istituiti per corrispondere ad esigenze professionali che richiedono una preparazione scientifica diversa da quella richiesta per il conseguimento della laurea. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per i laureati che vogliono approfondire la loro preparazione scientifica o presso le Facoltà o presso i Dipartimenti, ove costituiti.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea non può essere inferiore a 4 anni; quella per il conseguimento del diploma e del dottorato di ricerca non può essere inferiore a 2 anni. L'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma è regolato dalle stesse norme per l'accesso ai corsi per il conseguimento della laurea.

La eventuale istituzione dei corsi per il conseguimento del diploma e dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca ed il loro ordinamento sono deliberati dalle Facoltà con modifiche agli Statuti.

Art. 5.

(Valore accademico dei titoli di studio)

I titoli di studio universitari di cui all'articolo 4 hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

Nel quadro del riordinamento generale della pubblica amministrazione e della scuola si provvederà con leggi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nuova disciplina degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma quinto dello articolo 33 della Costituzione allo scopo di consentire l'ammissione agli uni ed agli altri esami di tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge, pur se sprovvisti di titoli di studio universitari.

Art. 6.

*(Facoltà di tipo scientifico
e Facoltà di tipo umanistico)*

Agli effetti della presente legge sono Facoltà di tipo scientifico quelle nelle quali si

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

insegnano discipline matematiche, fisiche, chimiche, naturali, biologiche, mediche, geologiche, minerarie, agrarie, di ingegneria, di architettura e nautiche; sono Facoltà di tipo umanistico quelle nelle quali si insegnano discipline letterarie, storiche, filosofiche, filologiche, giuridiche, politiche, economiche, sociologiche e statistiche.

Art. 7.

(Facoltà, Dipartimenti, Istituti)

Presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria gli insegnamenti possono coordinarsi in modo da costituire Facoltà, Dipartimenti e Istituti.

Le Facoltà conferiscono le lauree e i diplomi stabiliti dalla legge. Possono conferirsi altri titoli di studio stabiliti dai rispettivi Statuti.

Il Dipartimento coordina la ricerca e l'insegnamento in settori scientifici omogenei e predispone piani comuni di attività per la cui realizzazione sia necessario il lavoro di gruppo di docenti diversi. Nel Dipartimento possono coordinarsi insegnamenti affini o connessi anche se impartiti in Facoltà diverse della stessa Università.

Spetta ai Consigli di facoltà, ricostituiti in base alle norme della presente legge, deliberare di istituire o di non istituire i Dipartimenti, in aderenza alle esigenze dei corrispondenti rami degli studi e, in caso di istituzione, di determinarne la struttura ed i fini, nell'esercizio del diritto di darsi ordinamenti autonomi di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione. Nelle stesse deliberazioni istitutive dei Dipartimenti sono specificati i poteri di cui si ritiene necessario il trasferimento dalla competenza dei Consigli di facoltà, qual'è prevista anche dalla presente legge, alla competenza dei Consigli di dipartimento per i fini per cui si giustifica la istituzione di ciascun Dipartimento. Conseguentemente le norme che, in base alla presente legge ed alle altre leggi in vigore, disciplinano i poteri del Consiglio di facoltà sono applicabili al Consiglio di dipartimento al quale gli stessi poteri siano eventualmente trasferiti.

Nel caso della istituzione di Dipartimenti in cui si coordinano insegnamenti appartenenti a Facoltà diverse della stessa Università, i Consigli delle facoltà interessate si riuniscono e deliberano congiuntamente.

Spetta altresì ai Consigli delle facoltà esistenti, ricostituiti in base alle norme della presente legge, deliberare la istituzione o la conservazione di Istituti scientifici per particolari esigenze attinenti alla ricerca o allo insegnamento.

Nelle Facoltà, Dipartimenti ed Istituti si possono effettuare ricerche orientate per conto di Enti pubblici e privati solo a condizione che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione le approvino e ne determinino le condizioni e modalità.

I rapporti tra le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti nell'ambito di ogni Università sono disciplinati con regolamento emanato con decreto rettorale, su proposta dei Consigli di facoltà, dei dipartimenti e degli Istituti interessati.

Art. 8.

(Raddoppiamento delle Facoltà e delle cattedre)

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, tenuto conto per ogni Facoltà del rapporto tra docenti (professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, i cui corsi hanno valore legale, ed assistenti di ruolo) e discenti, risultante dalle iscrizioni, dalle prevedibili presenze degli studenti nell'anno accademico in corso e dal prevedibile aumento delle iscrizioni e presenze stesse nell'anno accademico successivo, possono proporre, non oltre il mese di aprile di ogni anno, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione, il raddoppiamento della Facoltà al Ministro della pubblica istruzione.

Ogni anno tra il 1° ed il 15 aprile è convocato il Consiglio di amministrazione per l'esame della situazione dell'Università ai fini della eventuale proposta di cui al comma precedente. Le relative decisioni, pur se ne-

gative, con relazione motivata, debbono essere trasmesse al Ministro entro il mese di aprile.

Una cattedra è raddoppiata quando il numero degli iscritti supera 250 per le Facoltà di tipo scientifico e 500 per le Facoltà di tipo umanistico. Le relative deliberazioni adottate dalle Facoltà sono trasmesse dal Rettore, previo esame del Consiglio di amministrazione, al Ministro della pubblica istruzione.

Al raddoppiamento delle Facoltà si provvede rispettivamente mediante la procedura di cui al primo comma dell'articolo 2 o mediante la procedura di cui al primo comma dell'articolo 3 a seconda che importi o non importi oneri per il bilancio dello Stato.

Al raddoppiamento delle cattedre provvede il Ministro della pubblica istruzione con decreto emanato di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 9.

(Modifica e soppressione di Facoltà esistenti e istituzione di nuove Facoltà)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi ogni tre anni, entro il mese di aprile, i Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, sentiti i Consigli di facoltà e, dove esistano, i Consigli di istituto e di dipartimento nonchè il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, inviano al Ministro della pubblica istruzione una motivata relazione contenente proposte relative alla modifica e alla soppressione di Facoltà esistenti e alla istituzione di nuove Facoltà. Il Ministro della pubblica istruzione sottopone le relazioni suddette al Consiglio nazionale universitario chiedendone il parere e, qualora questo fosse positivo, presenta entro il mese di giugno successivo al Consiglio dei ministri i relativi disegni di legge nel caso in cui si tratti di istituire nuove Facoltà che comportino oneri per il bilancio dello Stato. Nel caso in cui si tratti di modificare o sopprimere Facoltà esistenti o di istituire nuove Facoltà che non importino nuovi oneri per il bilancio dello Stato si provvede conformemente a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 3.

In ogni caso il Ministro presenta al Parlamento, entro il successivo mese di luglio, una relazione riepilogativa corredata dell'anzidetto parere.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato comprendono almeno due Facoltà. In casi eccezionali, sentito il Consiglio nazionale universitario, possono essere istituite Facoltà in sedi diverse da quella dell'Università di cui fanno parte.

È vietato assumere la denominazione di Università a Istituti ed Enti che non siano Università di istituzione statale o Università riconosciute come Università non statali.

Art. 10.

(Numero delle cattedre di ruolo per Facoltà)

Nelle Facoltà di nuova istituzione il numero delle cattedre di ruolo non deve essere inferiore ai quattro quinti del numero minimo delle discipline i cui esami debbono essere superati per il conseguimento del titolo finale di studio.

Con i provvedimenti di istituzione di nuove cattedre, in base agli stanziamenti annualmente disposti con l'approvazione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, l'anzidetta percentuale delle cattedre di ruolo deve essere raggiunta in tutte le Facoltà esistenti.

Art. 11.

(Istituzione, modifica e soppressione dei Dipartimenti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, negli anni successivi, entro il mese di aprile, i Consigli di facoltà si riuniscono, separatamente o congiuntamente, a seconda dei casi, per deliberare la istituzione o meno di Dipartimenti, interessanti una o più Facoltà, o la loro modifica o la loro soppressione, sentiti il Senato accademico e, per i riflessi finanziari, il Consiglio di amministrazione.

La istituzione del Dipartimento avviene con decreto del Rettore che deve emanarlo

non oltre 15 giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al primo comma.

Il decreto di cui al comma precedente deve essere inviato dal Rettore, non oltre 15 giorni dalla data del decreto stesso, con relazione motivata, al Ministro della pubblica istruzione che promuove gli atti per la modifica dello Statuto entro un mese.

La deliberazione contraria alla istituzione del Dipartimento è trasmessa non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione stessa, dal Rettore, con relazione motivata, al Ministro che, entro 15 giorni, provvede a trasmetterla al Consiglio nazionale universitario.

Qualora il Consiglio nazionale universitario concordi con la deliberazione del o dei Consigli di facoltà ne dà ad essi comunicazione per il tramite del Ministro; qualora non concordi può suggerire ai Consigli di facoltà, sempre per il tramite del Ministro, il riesame delle deliberazioni specificando le ragioni per cui esso è ritenuto necessario od opportuno.

In caso di modifica del Dipartimento si segue la procedura di cui al secondo e terzo comma; in caso di soppressione la procedura di cui al quarto e quinto comma.

Nel caso in cui il o i Consigli di facoltà, nei termini indicati dal primo comma, abbiano adottato la deliberazione di non istituire Dipartimenti, possono adottare, in qualsiasi altro periodo dell'anno accademico, la deliberazione opposta, ferme restando le procedure previste dal presente articolo.

Art. 12.

(Dipartimenti interuniversitari)

Con deliberazione congiunta dei Rettori delle Università interessate, previa proposta dei rispettivi Consigli di facoltà e di dipartimento, possono essere istituiti Dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca operanti nei diversi rami della scienza per i quali sono istituiti. La relativa deliberazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio nazionale universitario. Tale decreto determina la sede del Diparti-

mento, la misura dei contributi per il suo funzionamento e le norme per lo svolgimento dell'attività degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dei giovani già in possesso di tale titolo nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Nel caso in cui per lo stesso ramo sia proposta la istituzione di più Dipartimenti interuniversitari, spetta al Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, valutare la opportunità di decidere la istituzione di uno o più Dipartimenti.

La costituzione degli organi dirigenti del Dipartimento interuniversitario, il suo ordinamento, il suo funzionamento ed i suoi rapporti con Facoltà, Dipartimenti ed Istituti sono disciplinati con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 77.

Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo che annualmente possono essere distaccati presso i Dipartimenti interuniversitari per esclusive attività di ricerca e sono fissati i criteri per la loro scelta e la durata del loro distacco.

Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nessuna Università prenderà l'iniziativa per la costituzione di Dipartimenti interuniversitari, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e in base ai criteri da esso fissati, ne promuove la istituzione.

Art. 13.

(Istituzione degli Istituti scientifici)

Gli Istituti scientifici sono istituiti con decreto emanato dal Rettore non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa deliberazione di uno o più Consigli di facoltà. Il decreto deve essere inviato dal Rettore, non oltre 15 giorni dalla data del decreto stesso, al Ministro della pubblica istruzione che entro un mese promuove gli atti per la modifica dello Statuto.

Il regolamento dell'Istituto è deliberato dal Consiglio di istituto e sottoposto alla approvazione del Consiglio di facoltà.

Art. 14.

*(Garanzia della libertà di insegnamento
e dell'attività di ricerca)*

In adempimento del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione sono in ogni caso garantite al singolo docente la piena indipendenza e la libertà di espressione nell'esercizio delle sue funzioni di insegnamento e della sua attività di ricerca.

A tal fine il singolo docente deve poter disporre anche dei mezzi e servizi necessari: all'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dai docenti stessi per il tramite dei Consigli di facoltà, di dipartimento o di istituto che su di esse esprimono il loro motivato parere.

I suddetti Consigli hanno l'obbligo di trasmettere al Consiglio di amministrazione le proposte dei singoli docenti ad essi pervenute. È peraltro sempre in facoltà dei singoli docenti rivolgersi direttamente ai Consigli di amministrazione.

Art. 15.

(Corsi per studenti lavoratori, per la preparazione degli insegnanti e per quanti intendano completare la loro preparazione culturale e scientifica)

Per gli studenti lavoratori le Facoltà possono istituire corsi universitari serali o estivi aventi valore ed efficacia eguali a quelli normali per il conseguimento del diploma o della laurea.

Per l'accesso ai corsi di cui al comma precedente gli studenti debbono dimostrare di non potere frequentare, a cagione della loro attività lavorativa, le lezioni ed esercitazioni secondo gli orari normali.

Le deliberazioni per la istituzione dei predetti corsi sono approvate dal Ministro della pubblica istruzione previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio di facoltà stabilisce la durata e le procedure didattiche differenziate dei corsi suddetti e adotta tutte quelle misure (distribuzione di testi stenografici delle le-

zioni, partecipazione alle settimane di riepilogo, pomeriggi non lavorativi destinati ad incontri tra docenti e discenti) che possano contribuire ad assicurarne i risultati.

Sono istituiti appositi corsi per la preparazione alla carriera dell'insegnamento presso le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti in cui sono coordinati i corrispondenti insegnamenti.

Possono essere istituiti dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dagli Istituti corsi speciali di aggiornamento culturale e professionale sia per coloro che siano in possesso di titoli di studio che per altre categorie di cittadini.

I fondi per il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

(Consorzio delle Università)

Nelle Regioni in cui esistano più Università ed Istituti di istruzione universitaria è istituito il loro *Consorzio* avente il fine di coordinarne le attività e di promuovere la partecipazione di Enti locali, pubblici e privati, al funzionamento ed all'incremento delle stesse Università ed Istituti con contributi ordinari e straordinari o con altri mezzi ritenuti idonei.

Per particolari esigenze il *Consorzio* può essere costituito fra Università ed Istituti di istruzione universitaria appartenenti a Regioni diverse.

È facoltativa l'adesione delle Università non statali esistenti nell'ambito territoriale in cui si costituisce il *Consorzio*.

I *Consorzi* universitari hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono costituiti mediante convenzione che determina sia i rapporti tra le Università che li compongono sia quelli tra il *Consorzio delle Università* stesse ed i predetti Enti.

I *Consorzi* hanno un loro Statuto che ne regola l'ordinamento ed il funzionamento e sono presieduti, a turno, dai Rettori delle Università consorziate.

La convenzione e lo Statuto sono approvati, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO II

Organi dell'Università

Art. 17.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei professori aggregati ed incaricati. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati e dei professori incaricati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati e i professori incaricati eleggono, separatamente, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti;

b) di rappresentanti dei liberi docenti i cui corsi abbiano valore legale, pari al 10 per cento, arrotondabile per difetto, dei componenti di cui alla lettera a);

c) di rappresentanti degli assistenti di ruolo e degli studenti pari, rispettivamente, al 10 per cento, arrotondabile per difetto, dei componenti di cui alla lettera a). I rappresentanti degli studenti debbono essere in regolare corso di studi e di età non superiore ai 28 anni.

Nel caso in cui i componenti di cui alla lettera a) siano meno di dieci vi sarà rispettivamente un rappresentante dei liberi docenti, degli assistenti di ruolo e degli studenti.

I rappresentanti sono eletti ogni anno.

Il Corpo accademico è presieduto dal Rettore o Direttore o dal Pro-Rettore o Pro-Direttore o, nel caso di più Pro-Rettori o Pro-

Direttori, dal Pro-Rettore o Pro-Direttore più anziano di ruolo che lo convoca ogniqualvolta ritenga di sentirne il parere su questioni interessanti il funzionamento generale dell'Università o Istituto. Esercita le funzioni di Segretario il professore di ruolo più giovane di età.

Il Rettore ed il Direttore sono tenuti a convocare il Corpo accademico entro 20 giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti per discutere le predette questioni.

Art. 18.

(Rettore dell'Università e Direttore dell'Istituto di istruzione universitaria)

I Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato sono eletti fra i professori di ruolo, a maggioranza assoluta di voti, dal Corpo accademico, presieduto, per l'occasione, dal professore di ruolo con maggiore anzianità di ruolo.

La deliberazione di elezione è inviata al Ministro della pubblica istruzione, il quale, accertatane la regolarità formale, emette il decreto di nomina. La deliberazione diventa esecutiva se, entro 15 giorni dal suo ricevimento, il Ministro non provveda alla nomina senza sollevare eccezioni sulla regolarità formale della deliberazione stessa. Tali eccezioni sono trasmesse al Consiglio nazionale universitario il quale decide immediatamente ed in maniera definitiva.

Il Rettore ed il Direttore durano in carica un triennio e sono rieleggibili non più di due volte di seguito e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione della carica. Se durante il periodo in cui sono in carica il Rettore ed il Direttore sono collocati fuori ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza della carica.

Il Rettore ed il Direttore sono, a domanda, esonerati dall'insegnamento.

In caso di esonero la cattedra ed il relativo posto di ruolo sono indisponibili; la cattedra è affidata per incarico per tutto il tempo in cui il titolare riveste la carica di

Rettore o Direttore e l'incarico stesso deve essere retribuito in soprannumero.

Al Rettore e al Direttore viene corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Entro 45 giorni dalla cessazione dall'incarico del Rettore o del Direttore il Corpo accademico procede alla elezione del nuovo Rettore o Direttore.

Art. 19.

(Pro-Rettori e Pro-Direttori)

In rapporto al numero degli studenti iscritti nell'Università o Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, il Rettore e il Direttore, previo parere favorevole del Senato accademico, possono nominare, con proprio decreto, uno o più Pro-Rettori o Pro-Direttori, sino ad un massimo di tre, scegliendoli tra i professori di ruolo con l'incarico di coadiuvarli o sostituirli anche nella presidenza degli organi di governo dell'Università in caso di loro assenza o impedimento.

Il Rettore e il Direttore comunicano al Ministro della pubblica istruzione la nomina del Pro-Rettore e Pro-Direttore.

Il Pro-Rettore e Pro-Direttore durano in carica un anno accademico e possono essere riconfermati. Essi hanno diritto ad un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Qualora il Rettore e Direttore cessino dalla carica per qualsiasi motivo, le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal Pro-Rettore o Pro-Direttore e, in caso di più Pro-Rettori o Pro-Direttori, dal Pro-Rettore o Pro-Direttore con maggiore anzianità di ruolo.

Art. 20.

(Senato accademico)

Del Senato accademico fanno parte di diritto i Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti scientifici ove costituiti.

Art. 21.

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Rettore o Direttore che lo presiede;

b) dei Presidi di tutte le Facoltà;

c) di due professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti alle Facoltà di tipo umanistico e due professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti alle Facoltà di tipo scientifico eletti dalle rispettive categorie;

d) dei Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti ove costituiti;

e) di un professore aggregato, di un professore incaricato, di un libero docente, il cui corso abbia valore legale, e di un assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto di istruzione universitaria. Gli assistenti di ruolo ai quali sia conferito un incarico di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati;

f) di sei studenti, in età compresa tra i 21 ed i 28 anni, in regolare corso di studi, di cui tre iscritti alle Facoltà di tipo umanistico e tre alle Facoltà di tipo scientifico;

g) di due rappresentanti del Governo di cui uno è l'Intendente di finanza della provincia; l'altro è scelto dal Ministro della pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti. L'Intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio: in caso di vacanza dell'ufficio interviene il Vice Intendente;

h) di un rappresentante rispettivamente della Regione, ove costituita, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio, industria e agricoltura scelto tra le categorie dei liberi professionisti e degli operatori economici residenti ed operanti nel territorio della Regione in cui ha sede l'Università o Istituto e che non rivesta uffici presso le Università o Istituti;

i) di due rappresentanti del personale non docente dell'Università o Istituto elet-

ti collegialmente da tutte le categorie di detto personale.

Il Consiglio coopta, all'inizio di ogni gestione, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, sino ad un massimo di sei membri estranei all'Università, scelti tra personalità qualificate nel campo culturale, professionale, sociale ed economico, residenti ed operanti nella Regione ove ha sede l'Università o l'Istituto.

Gli Enti ed i privati che concorrano al mantenimento dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo ordinario dello Stato ed in ogni caso non inferiore a 20 milioni, impegnato con atto formale per un periodo di almeno tre anni, hanno il diritto di designare, ciascuno, un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, e comunque fino ad un massimo di quattro. Gli Enti ed i privati che concorrano con minori contributi hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di uno per ogni quota pari ai minimi sopra indicati, fino ad un massimo di tre. Tali rappresentanti partecipano alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica un triennio. Non possono essere immediatamente rieletti o confermati i membri di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Direttore amministrativo che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 22.

(Giunta del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può deliberare di costitui-

re nel suo seno una Giunta avente il compito di procedere all'esame preliminare delle questioni di maggiore importanza da sottoporre al successivo esame del Consiglio.

La Giunta è presieduta dal Rettore che la convoca ed è composta:

- a) di un Preside di Facoltà;
- b) di uno dei professori di cui alla lettera c) dell'articolo 21;
- c) di uno dei membri di cui alla lettera d) dell'articolo 21;
- d) di un rappresentante unico delle categorie di cui alla lettera e) dell'articolo 21;
- e) di un rappresentante della categoria di cui alla lettera f) dell'articolo 21;
- f) di uno dei due rappresentanti del Governo di cui alla lettera g) dell'articolo 21;
- g) di uno dei rappresentanti di cui alla lettera h) dell'articolo 21;
- h) di uno dei rappresentanti di cui alla lettera i) dell'articolo 21;
- i) di un rappresentante dei membri cooptati di cui al secondo comma dell'articolo 21.

I membri della Giunta sono eletti dal Consiglio.

La Giunta è costituita con decreto del Rettore e la sua durata in carica coincide con la durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal Direttore amministrativo, che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Art. 23.

(Ripartizione dei contributi da parte del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto)

Spetta al Consiglio di amministrazione di procedere alla ripartizione tra le Facoltà e tra i Dipartimenti e gli Istituti scientifici, ove costituiti, dei contributi ordinari e straordinari assegnati dal Ministero della pubblica istruzione e di qualsiasi altro contributo che affluisca all'Università ed Istituto di istruzione universitaria, senza specifica destinazione da parte di Enti e di privati.

Spetta agli organi di governo delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti scientifici, la ripartizione e l'amministrazione interna dei contributi ad essi assegnati dal Consiglio di amministrazione e di tutti quegli altri fondi di cui dovessero disporre a cagione della loro attività.

Tutti i compensi comunque affluenti alle istituzioni universitarie per prestazioni professionali effettuate nell'ambito universitario debbono essere suddivisi tra tutti gli appartenenti alle predette istituzioni secondo misure da stabilire annualmente, a seconda delle varie categorie del personale docente e non docente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Art. 24.

(Collegio dei revisori dei conti)

Presso ogni Università ed Istituto di istruzione universitaria di istituzione statale è istituito il Collegio dei revisori dei conti. Esso dura in carica un triennio ed è composto di:

a) tre funzionari rispettivamente nominati dal Ministro delle finanze, della pubblica istruzione e della ricerca scientifica;

b) di due studenti in età compresa tra i 21 ed i 28 anni in regolare corso di studi.

Il Collegio è presieduto dal funzionario con la più alta qualifica; ha il compito di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Università ed Istituto e di trasmetterli con una dettagliata relazione al Ministro della pubblica istruzione ed al Consiglio nazionale universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione invia poi alla Corte dei conti, non oltre il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce, i conti delle gestioni speciali, degli Istituti scientifici, delle cliniche e di ogni altra istituzione che abbia maneggio di pubblico denaro nonchè l'anzidetta relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Tutti gli atti di cui al precedente comma debbono essere resi pubblici affinchè ciascuno possa inviare le proprie osservazioni

al Rettore dell'Università, che è tenuto a sottoporle all'esame del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

(Consiglio di facoltà)

Il Consiglio di facoltà dura in carica un triennio ed è composto:

- a) del Preside che lo presiede;
- b) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- c) dei professori aggregati e dei professori incaricati semprechè il loro numero non superi quello dei professori di ruolo e fuori ruolo. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati ed incaricati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati ed i professori incaricati eleggono, separatamente, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- d) di un rappresentante dei liberi docenti che svolgono corsi liberi aventi valore legale e che non sia nè incaricato nè assistente di ruolo;
- e) di rappresentanti degli assistenti di ruolo, che non siano incaricati, eletti dagli assistenti di ruolo addetti alla Facoltà nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- f) di rappresentanti degli studenti della Facoltà, in regolare corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, nella misura del 10 per cento, arrotondabile per difetto, dell'intero Consiglio. In ogni caso nel Consiglio di facoltà debbono essere presenti almeno due rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma precedente non possono essere immediatamente rieletti.

Solo i professori di ruolo e fuori ruolo partecipano alle sedute riguardanti la scelta e la copertura delle cattedre di ruolo, il conferimento degli incarichi e l'attribuzione del valore legale ai corsi tenuti dai liberi docenti. I membri di cui alle lettere *e)* ed *f)* non partecipano alle deliberazioni concernenti gli assistenti; quelli di cui alle lettere *d)*, *e)*

ed *f*) non partecipano alla elezione del Preside.

Il Preside della facoltà o della scuola o corso di specializzazione è eletto, tra i professori di ruolo, dal Consiglio di facoltà a maggioranza assoluta di voti.

Se, durante il periodo della carica, il Preside è collocato fuori ruolo, continua nell'incarico fino a che esso abbia termine.

Il Preside dura in carica un triennio ed è rieleggibile non più di due volte di seguito e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dalla carica. La sua nomina è disposta con decreto del Rettore che è comunicato al Ministro della pubblica istruzione.

Al Preside è corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi con legge.

Egli può chiedere di essere esonerato dall'insegnamento per la durata della carica. In tal caso la cattedra ed il relativo posto di ruolo sono indisponibili. La cattedra è affidata per incarico per tutto il tempo in cui il titolare riveste la carica di Preside e l'incarico stesso è retribuito in soprannumero.

I Presidi sovrintendono all'andamento didattico-disciplinare della facoltà, scuola o corso nell'insieme e nei singoli settori e ne riferiscono trimestralmente per iscritto al Rettore.

Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di facoltà qualora un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 26.

(Consiglio di dipartimento)

Il Dipartimento è diretto da un Consiglio di cui fanno parte:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo delle discipline coordinate nel Dipartimento;

b) i professori aggregati e i professori incaricati delle stesse discipline semprechè il loro numero non superi quello dei professori di ruolo e fuori ruolo. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati ed incaricati superi il numero complessivo dei

professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati ed i professori incaricati eleggono, separatamente, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti;

c) rappresentanti degli assistenti di ruolo delle discipline coordinate nel Dipartimento, che non siano incaricati, eletti dagli assistenti di ruolo delle stesse discipline nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dei professori di ruolo e fuori ruolo;

d) rappresentanti degli studenti, in regolare corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dell'intero Consiglio.

I rappresentanti di cui alle lettere c) e d) non possono essere immediatamente rieletti.

Rappresentanti qualificati di organismi specializzati per la ricerca scientifica extra-universitaria ed operanti nel campo delle discipline coordinate nel Dipartimento sono chiamati a far parte, per cooptazione, del Consiglio, in misura non superiore ad 1/10 del totale dei membri di cui al primo comma, arrotondabile per difetto. In ogni caso dovrà esserci almeno un membro cooptato.

Nel caso in cui, ai sensi del quarto comma dell'articolo 7, siano attribuiti al Consiglio di dipartimento poteri relativi alla scelta ed alla copertura delle cattedre di ruolo ed al conferimento degli incarichi degli insegnamenti coordinati nel Dipartimento e alla nomina degli assistenti, si osserva, in quanto applicabile, la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 25.

Il Consiglio è presieduto da un Direttore, eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo e nominato dal Rettore. Il Consiglio ed il Direttore durano in carica un triennio.

Art. 27.

(Consiglio di istituto scientifico)

Ciascun Istituto scientifico è diretto da un Consiglio di cui fanno parte:

a) i professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati ed incaricati liberi docenti addetti all'Istituto;

b) rappresentanti degli assistenti di ruolo addetti all'Istituto in misura del 50 per cento arrotondabile per difetto, rispetto ai componenti di cui alla lettera a);

c) rappresentanti degli studenti in regolare corso di studi iscritti ad insegnamenti raggruppati nell'Istituto, che non abbiano superato il 28° anno di età, in misura del 25 per cento rispetto ai componenti di cui alla lettera a), arrotondabile per difetto.

Il Consiglio è presieduto da un Direttore, eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo e nominato dal Rettore. Il Consiglio ed il Direttore durano in carica un triennio.

Art. 28.

(Comitato consultivo di facoltà)

Il Comitato consultivo di facoltà è composto:

a) di un rappresentante, eletto per ciascuna delle seguenti categorie: professori di ruolo e fuori ruolo; aggregati; liberi docenti che svolgono corsi aventi valore legale e che non siano nè incaricati nè assistenti di ruolo; incaricati; assistenti di ruolo;

b) di quattro studenti in regolare corso di studi e di età non superiore ai 28 anni eletti dagli studenti della Facoltà;

c) di un rappresentante di Ordini o Associazioni professionali direttamente e specificamente interessati ai problemi della Facoltà e designati dal Presidente degli Ordini o Associazioni;

d) di due studiosi di chiara fama eletti a scrutinio segreto dai membri delle Accademie o istituzioni di alta cultura non universitarie esistenti nella Regione ove ha sede la Facoltà.

Il Comitato consultivo di facoltà ha i seguenti compiti:

1) discutere e formulare proposte su questioni generali concernenti l'ordinamento, il coordinamento e l'andamento dell'insegnamento e della ricerca nella Facoltà;

2) discutere e formulare proposte intese a collegare la Facoltà alle forze culturali, economiche e produttive extrauniversitarie;

3) suggerire ai Consigli di facoltà l'adozione di provvedimenti allo scopo di un tempestivo orientamento dei giovani per quanto riguarda la scelta professionale e la conclusione di particolari accordi tra Facoltà ed Ordini professionali, Amministrazioni statali ed Enti pubblici o privati per la istituzione di corsi di preparazione professionale.

Il Comitato consultivo di facoltà si riunisce almeno sei volte all'anno: nella prima seduta elegge il Presidente fra le categorie indicate nelle lettere *sub a), c) e d)*.

Il Comitato consultivo di facoltà dura in carica un triennio.

Possono tenersi riunioni congiunte di due o più Comitati consultivi di Facoltà allo scopo di dibattere argomenti comuni interessanti le Facoltà stesse.

Le proposte ed i voti dei Comitati consultivi di Facoltà sono trasmessi ai Presidi di facoltà.

Art. 29.

(Insegnamenti e piani di studi)

È abolita la distinzione tra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari.

Gli insegnamenti che si possono impartire in una Facoltà sono determinati dal Consiglio di facoltà. Il Consiglio di facoltà determina anche il numero minimo degli esami che debbono essere superati per il conseguimento del titolo finale. Sia le determinazioni relative all'elenco degli insegnamenti che quelle relative al numero degli esami, diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio nazionale universitario.

Nella prima applicazione della presente legge le determinazioni suddette debbono essere adottate dai Consigli di facoltà entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. Esse hanno attuazione dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Il Consiglio di facoltà determina i piani di studi consigliati per ciascun anno di corso, rendendoli noti per mezzo del manifesto degli studi pubblicato annualmente dall'Università ed Istituto di istruzione universitaria cui la stessa Facoltà appartiene.

Ogni studente ha facoltà di presentare un suo piano di studi in alternativa a quelli consigliati dal Consiglio di facoltà. Spetta al Consiglio di facoltà di esaminarlo: se lo approva ne dichiara la equivalenza a quelli da esso consigliati; se non lo approva deve motivare la relativa decisione.

Gli studenti iscritti a Facoltà nell'ambito delle quali siano costituiti ed operino Dipartimenti, possono scegliere per i propri piani di studi insegnamenti che siano coordinati nel Dipartimento da essi prescelto anche nel caso in cui tali insegnamenti siano impartiti in altre facoltà.

Saranno in ogni caso previste ampie facilitazioni per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà.

Art. 30.

(Obbligo per gli studenti delle Facoltà scientifiche di sostenere alcuni esami delle Facoltà umanistiche e viceversa)

Per il conseguimento del diploma e della laurea gli studenti iscritti a Facoltà di tipo scientifico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline storico-civico-filosofiche e gli studenti iscritti a Facoltà di tipo umanistico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline fisico-matematiche. Ai fini dell'accertamento di tali conoscenze il Consiglio di ogni Facoltà determina gli insegnamenti per cui gli studenti iscritti debbono sostenere e superare gli esami in aggiunta a quelli previsti dai piani di studi della stessa Facoltà.

Le determinazioni suddette, che debbono essere approvate ogni triennio dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, specificano anche le modalità della frequenza e degli esami.

Art. 31.

(Collaborazione scientifica con Facoltà di altre Università europee e validità della frequenza dei corsi presso di esse)

Spetta ai Consigli di facoltà:

a) attuare iniziative intese a promuovere ed a intensificare la collaborazione con le corrispondenti Facoltà delle Università di altri Paesi europei, sia per migliorare la formazione umana ed intellettuale degli studenti sia per le esigenze dell'incremento della ricerca scientifica;

b) assumere accordi per la validità, ad ogni effetto, della frequenza dei corsi, per determinati periodi, presso analoghe o corrispondenti Facoltà di Università straniere con il criterio della reciprocità;

c) promuovere ogni altra iniziativa diretta a rafforzare nella gioventù studiosa dei Paesi europei la coscienza della comune civiltà europea e delle comuni responsabilità culturali spettanti ai popoli europei nel presente e nell'avvenire.

Art. 32.

(Periodi di studi; orari di lezioni e di esercitazioni; sessioni e modalità di esame)

Spetta al Consiglio di facoltà suddividere l'anno accademico in periodi di studi e i giorni lavorativi in ore di lezioni e in ore di esercitazioni nonchè istituire giornate dedicate a discussioni di problemi speciali, e di temi interdisciplinari e a tavole rotonde.

Spetta altresì al Consiglio di facoltà stabilire le sessioni e le modalità degli esami.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere rivedute e modificate ogni biennio.

TITOLO III

Concorsi a cattedre - Doveri accademici

Art. 33.

(Classificazione e determinazione di affinità delle materie di insegnamento)

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedu-

ra stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, sono nominate speciali commissioni per ciascuna delle materie attualmente oggetto d'insegnamento nelle Università o comunque incluse negli Statuti universitari, allo scopo di determinarne la classificazione.

La classificazione delle materie è fatta per settori e, nell'ambito di ciascun settore, per gruppi.

Le predette commissioni propongono, entro quattro mesi dalla loro costituzione, l'affinità tra le materie appartenenti ai vari settori e gruppi.

La dichiarazione di affinità è vincolante a tutti gli effetti dopo che sia stata approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Le dichiarazioni di affinità possono essere modificate con la stessa procedura. Tra una modifica e l'altra non può trascorrere meno di un triennio.

Le materie nuove che dovessero essere istituite nel corso del triennio troveranno temporanea inclusione in uno dei settori o dei gruppi come sopra indicati con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione in attesa della loro classificazione secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 34.

(Obbligo di comunicare le vacanze delle cattedre ai fini del bando di concorso)

Le Facoltà hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'avvenuta vacanza, le cattedre che siano prive di titolari.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla comunicazione, è tenuto a bandire il relativo concorso.

Il termine di cui al primo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura, mediante concorso, delle cattedre che, a tale data, risultino prive di titolari.

Per l'ammissione ai concorsi per professore ordinario e professore aggregato ed all'esame di abilitazione alla libera docenza non sono richiesti nè titoli di studio nè il requisito della cittadinanza italiana.

Gli stranieri che vincono il concorso per professore ordinario ed aggregato od ottengono il titolo di libero docente conservano rispettivamente il posto ed il titolo se assumono la cittadinanza italiana entro il termine di dieci anni dalla data in cui hanno vinto il concorso od ottenuto il titolo stesso.

Art. 35.

*(Nomina delle commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre)*

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di tre membri se il concorso è richiesto da una Facoltà e di cinque membri se il concorso è richiesto da due Facoltà.

Qualora il concorso sia richiesto da più di due Facoltà, gli abbinamenti, ai fini dell'espletamento dei concorsi, sono decisi mediante sorteggio.

Le commissioni sono costituite mediante sorteggio secondo le seguenti modalità.

Fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso, anche se di diverso corso di laurea, sono sorteggiati dieci nomi.

Non partecipano al sorteggio nè i membri del Consiglio nazionale universitario, nè i docenti che partecipano al concorso, nè i docenti che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Qualora il numero dei partecipanti al sorteggio sia inferiore a 15 sono chiamati a parteciparvi anche i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie dichiarate affini.

Non possono partecipare al sorteggio i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre per la stessa materia in uno dei due concorsi immediatamente precedenti.

La norma di cui al precedente comma non si applica ai professori ordinari di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso ove essi siano in numero inferiore a sei.

I primi tre o i primi cinque dei dieci professori sorteggiati, a seconda che il concorso sia richiesto da una o da due Facoltà, vengono nominati dal Ministro della pubbli-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca istruzione membri della commissione. Alla loro eventuale sostituzione si procede facendo subentrare i professori sorteggiati che seguono nell'ordine del sorteggio.

Art. 36.

*(Nomina dei vincitori dei concorsi
a cattedre)*

Se il concorso è richiesto da una sola Facoltà la commissione giudicatrice nomina un solo vincitore che viene assegnato alla Facoltà che ha richiesto il concorso.

Se il concorso è richiesto da due Facoltà, la commissione giudicatrice nomina due vincitori, graduandoli in ordine di merito, mai alla pari.

Il primo dei vincitori ha diritto alla scelta tra le due Facoltà che hanno richiesto il concorso; il secondo è assegnato all'altra Facoltà.

Il vincitore di concorso non può, a pena di decadenza, rifiutare la chiamata della o delle Facoltà che hanno bandito il concorso stesso nè essere trasferito ad altra Facoltà se non dopo avere conseguito la promozione ad ordinario.

Art. 37.

(Termine dei lavori delle commissioni; approvazione e pubblicità degli atti relativi ai concorsi)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono costituite entro il termine di quattro mesi dalla data di scadenza dei termini previsti dai bandi di concorso per la presentazione delle domande. Entro il termine di quattro mesi dalla loro costituzione debbono concludere i lavori.

Tutti gli atti relativi ai concorsi, ivi compresa la relazione di minoranza con la quale i commissari esprimono il proprio dissenso, sono inviati dalle commissioni giudicatrici al Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione. Il Ministro decide previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Le relazioni di maggioranza e di minoranza delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi sono pubblicate, oltre che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione anche su un periodico diffuso fra gli studiosi delle materie messe a concorso, determinato, ogni quinquennio, dal Ministro della pubblica istruzione.

Copie delle relazioni di maggioranza e minoranza sono trasmesse a ciascuno dei professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso e di quelle dichiarate affini.

Art. 38.

(Attuazione delle procedure per lo svolgimento dei concorsi)

Le norme relative all'attuazione delle procedure per lo svolgimento dei concorsi universitari sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 39.

(Pieno impegno)

I professori di ruolo, aggregati, incaricati e gli assistenti di ruolo esplicano le loro funzioni nell'ambito dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria a cui appartengono secondo il principio del pieno impegno. Il principio del pieno impegno implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica ed all'insegnamento il tempo necessario per il raggiungimento dei fini dell'una e dell'altro.

Gli obblighi di presenza nella sede e nell'Università sono determinati da uno speciale regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà e approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

I professori di ruolo, aggregati e incaricati inviano al Preside della Facoltà, allo scadere di ogni biennio, una relazione sulla propria attività scientifica corredata delle eventuali pubblicazioni.

Coloro i quali vengano meno agli obblighi ad essi imposti per l'adempimento del principio del pieno impegno di cui ai prece-

denti commi, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto rivolti loro dal Preside della Facoltà, sono deferiti dal Rettore, su iniziativa del Preside e dello stesso Rettore, al Senato accademico che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza.

Qualora il Senato accademico deliberi di promuovere gli atti di cui all'ultima parte del precedente comma, gli interessati possono, entro 30 giorni, presentare le loro controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione che decide sentito il parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 40.

(Incompatibilità)

L'esercizio della libera professione, allorchè questa si riferisca all'insegnamento impartito, e l'adempimento degli incarichi a carattere non continuativo, anche se retribuiti, presso Enti nazionali pubblici o privati od Enti internazionali sono consentiti ai professori di ruolo, aggregati, incaricati ed assistenti di ruolo compatibilmente con la osservanza del pieno impegno di cui all'articolo 39 e con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie.

I professori universitari di ruolo, aggregati ed assistenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o del Parlamento o a ricoprire la carica di Presidente di Regione o di consigliere regionale o di presidente di Amministrazione provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o a ricoprire incarichi a carattere continuativo presso Enti nazionali pubblici od organizzazioni internazionali, purchè dichiarati dal Consiglio nazionale universitario di rilevante interesse per la comunità, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato politico o dell'incarico.

Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario a coloro che ricoprono le cariche di cui al comma precedente. I professori incaricati che siano chiamati a ricoprire tali cariche permangono nell'incarico di insegnamento fino alla scadenza di esso.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del secondo comma hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Essi sono sollevati da tutti i compiti didattici e di ricerca nonchè da tutte le funzioni comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari. Possono tuttavia continuare a svolgere attività di ricerca ed a tenere corsi liberi. Le cattedre ed i posti di ruolo sono indisponibili; le une e gli altri sono ricoperti per incarico che sarà retribuito in soprannumero.

Art. 41.

(Indennità di ricerca scientifica)

L'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è triplicata rispetto alle misure determinate nell'articolo stesso.

A parziale modifica del secondo comma del predetto articolo 22 l'indennità stessa non è corrisposta a coloro che, ai sensi dell'articolo 40 della presente legge, svolgono libera attività professionale ed a coloro che per consulenza professionale o per incarichi, sia pure a carattere non continuativo, presso Enti nazionali o pubblici o privati o presso Enti internazionali, percepiscono un reddito annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore a 2.000.000 di lire.

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà rivisto l'intero trattamento economico del personale docente di ruolo e non di ruolo delle Università.

TITOLO IV

Norme concernenti i professori di ruolo, gli incaricati, i liberi docenti, gli assistenti di ruolo ed i docenti assunti per contratto

Art. 42.

(Passaggio anticipato dei professori di ruolo alla classe successiva)

Ogni professore ordinario ha facoltà di chiedere anticipatamente, in qualunque momento della sua carriera e per una sola

volta, con domanda rivolta al Ministro della pubblica istruzione, motivata con riferimento all'attività scientifica da lui svolta e corredata del parere del Consiglio di facoltà, il passaggio alla classe successiva. La domanda è sottoposta dal Ministro al parere del Consiglio nazionale universitario. In caso di parere favorevole il Ministro nomina una commissione i cui membri sono estratti a sorte, secondo la procedura, per quanto applicabile, di cui all'articolo 35, tra i professori appartenenti al gruppo a cui appartiene l'interessato purchè essi siano almeno dieci; nel caso in cui siano meno di dieci, tra tutti i professori appartenenti al settore a cui appartiene l'interessato.

Il passaggio anticipato alla classe successiva si ottiene soltanto nell'ipotesi in cui la commissione, all'unanimità, con una relazione analitica e motivata, dichiara particolarmente rilevante l'operosità scientifica svolta dal professore a partire dall'ordinariato.

Art. 43.

(Assegnazione dei professori di ruolo ad un posto di disciplina diversa)

Con deliberazione della Facoltà o scuola competente e col consenso dell'interessato, il professore di ruolo di una determinata disciplina può essere assegnato ad una disciplina affine compresa tra quelle previste nel piano di studi della Facoltà o scuola.

Copia della deliberazione di cui al precedente comma è inviata al Ministro della pubblica istruzione il quale può richiedere alla Facoltà o scuola il riesame della deliberazione stessa indicando i motivi che, a suo avviso, lo rendono opportuno o necessario. Se la Facoltà o scuola conferma la deliberazione ed il Ministro non ritiene soddisfacenti le ragioni da essa addotte per la conferma stessa può sottoporre la questione al Consiglio nazionale universitario per la definitiva decisione.

Con deliberazione della Facoltà o scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.

Per l'attuazione della deliberazione di cui al precedente comma la Facoltà o scuola deve richiederne l'approvazione al Ministro della pubblica istruzione che si pronuncia sentito il parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

È consentito alla Facoltà o scuola a cui il professore di ruolo appartiene, di disporre, con il consenso dell'interessato, che il professore stesso impartisca temporaneamente l'insegnamento anzichè nella disciplina di cui è titolare in una disciplina affine tra quelle insegnate nella Facoltà o scuola semprechè ciò sia ritenuto necessario per la più razionale applicazione dei piani di studi di cui all'articolo 29 della presente legge.

Art. 44.

(Anno sabatico e provvidenze per dare impulso alle ricerche e studi)

I professori ordinari possono chiedere ogni sessennio, a decorrere dall'anno della loro nomina, di fruire di un anno sabatico interamente retribuito per le loro ricerche ed i loro studi. La domanda degli interessati, corredata della documentazione della loro attività scientifica durante il sessennio e del programma delle ricerche e degli studi che intendono effettuare, è trasmessa al Ministro della pubblica istruzione con parere motivato del Consiglio di facoltà. Il Ministro decide previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Nel periodo della loro assenza i professori di cui al comma precedente sono sostituiti da un professore di ruolo o fuori ruolo o aggregato o incaricato designato dal Consiglio di facoltà al di fuori della procedura prevista dall'articolo 45.

I Consigli di facoltà, sentiti i Consigli di amministrazione, possono decidere di pubblicare, con appositi fondi messi a loro disposizione dagli stessi Consigli di amministrazione, studi di grande valore scientifico compiuti da professori di ruolo, liberi docenti, aggregati, incaricati ed assistenti di ruolo nonchè di concedere ad essi contributi in denaro per viaggi all'estero ed all'interno che siano riconosciuti dagli

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi Consigli di facoltà di rilevante interesse per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Art. 45.

(Professori incaricati)

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, per un biennio, all'inizio di ogni anno accademico, con deliberazione dei Consigli di facoltà, sentito, per i riflessi finanziari, il Consiglio di amministrazione.

La deliberazione deve contenere un giudizio comparativo motivato sui titoli e sui programmi scientifico-didattici degli aspiranti e le ragioni che hanno determinato il conferimento dell'incarico all'aspirante prescelto.

Contro il mancato conferimento degli incarichi è ammesso ricorso al Senato accademico e, in secondo grado, al Consiglio nazionale universitario. Il Senato accademico ed il Consiglio nazionale universitario decidono immediatamente.

Il professore incaricato può essere confermato dalla Facoltà con deliberazione motivata secondo quanto previsto dal secondo comma: in caso di mancata conferma l'interessato ha diritto di ricorrere contro il relativo provvedimento secondo le modalità di cui al comma precedente.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti non più di due incarichi di insegnamento di cui uno soltanto retribuito.

L'incarico cessa in qualsiasi momento quando alla cattedra venga assegnato un professore di ruolo.

Art. 46.

(Liberi docenti)

Il titolo di libero docente dà diritto a tenere corsi liberi nelle Università. A tali corsi liberi i Consigli di facoltà possono attribuire valore legale eguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale.

I liberi docenti che siano chiamati a ricoprire le cariche di cui al secondo comma dell'articolo 40 hanno diritto di sospendere la loro attività accademica senza pregiudi-

zio per quanto concerne la loro conferma di cui al seguente comma.

I liberi docenti per conservare il titolo debbono ottenerne conferma ogni triennio. La conferma è decisa dai Consigli di facoltà in base alla valutazione dell'impegno posto dal libero docente nell'adempimento dei suoi doveri accademici e nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di studio.

Contro il provvedimento di negata conferma i liberi docenti possono ricorrere al Consiglio nazionale universitario che decide in maniera definitiva.

Art. 47.

(Contratti per insegnamenti semestrali, annuali e triennali)

I Consigli di facoltà possono stipulare contratti semestrali, annuali e triennali per l'insegnamento di discipline per le quali non siano ancora previste le relative cattedre o per corsi di alta specializzazione con studiosi italiani o stranieri che per opere, lavori, uffici od insegnamenti tenuti abbiano raggiunto altissima fama.

I corsi svolti dai docenti di cui al primo comma possono, dai Consigli di facoltà, essere considerati validi ad ogni effetto.

I contratti debbono essere approvati dal Senato accademico, il quale deve esprimere il suo avviso in ordine alla validità di cui al precedente comma, mentre il Consiglio di amministrazione esprime il suo avviso per i riflessi finanziari.

Gli emolumenti da corrispondere alle anzidette persone non possono eccedere la misura dello stipendio del professore di ruolo o fuori ruolo della Facoltà con maggiore anzianità di ruolo, aumentato del 50 per cento, oltre ad una indennità di prima sistemazione se trattasi di stranieri.

La deliberazione del Consiglio di facoltà e l'approvazione del Senato accademico debbono essere tempestivamente comunicate al Ministero della pubblica istruzione cui fa carico la relativa spesa. All'uopo il Ministero della pubblica istruzione istituisce un apposito capitolo di bilancio.

Indipendentemente dall'assunzione per contratto di cui ai precedenti commi, i Consigli di Facoltà possono chiamare illustri personalità, sia italiane che straniere, rappresentanti della scienza, dell'economia, della politica, delle attività produttive e, comunque, della libera cultura, a tenere cicli di lezioni e conferenze su problemi ed argomenti che riguardano gli studi della Facoltà o la formazione civile degli studenti.

Art. 48.

(Decadenza degli assistenti di ruolo)

Gli assistenti di ruolo che dopo sette anni dalla data della nomina non abbiano conseguita la libera docenza sono dichiarati decaduti. Essi hanno diritto di chiedere il passaggio nei ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie. Il Ministro della pubblica istruzione decide su parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

TITOLO V

Consiglio nazionale universitario - Corti di disciplina

Art. 49.

*(Composizione
del Consiglio nazionale universitario)*

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Consiglio nazionale universitario quale massimo organo deliberativo e consultivo in materia universitaria.

Esso è composto di:

- a) 6 rettori di Università o direttori di Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato;
- b) 6 presidi di Facoltà;
- c) 6 professori di ruolo e fuori ruolo;
- d) 6 professori aggregati;
- e) 6 professori incaricati liberi docenti;
- f) 6 assistenti di ruolo;
- g) 6 studenti in regolare corso di studi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;

h) 10 parlamentari, esperti di problemi scolastici, nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere e dei quali dovrà far parte almeno un esperto per ogni Partito rappresentato in Parlamento;

i) 5 illustri personalità estranee all'Università, rappresentanti le forze scientifiche, culturali, sociali ed economiche della Nazione, nominate dal Presidente della Repubblica;

l) 3 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico delle Università e Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale universitario 4 rappresentanti delle Università non statali eletti tra il personale docente delle stesse Università.

I componenti di cui alle lettere a), b) ed l) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie per metà nell'ambito delle Facoltà di tipo scientifico e per metà nell'ambito delle Facoltà di tipo umanistico.

Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio nazionale universitario due rappresentanti del Ministero della ricerca scientifica e due rappresentanti del CNEL.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data, decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno, nella stessa data, assunte dal Consiglio nazionale universitario.

Con successiva legge saranno emanate norme per il coordinamento delle funzioni spettanti alle Sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione con quelle demandate dalla presente legge al Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica un triennio.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno il Presidente tra le categorie di cui alle lettere a), h) ed i) del secondo comma.

L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio: dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente sceglie il Vice Presidente: entrambi sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli atti del Consiglio nazionale universitario sono resi pubblici alla fine di ogni anno accademico.

Art. 50.

(Compiti e regolamento del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario adempie i seguenti fondamentali compiti:

a) tutela l'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare come funzione propria ed insostituibile dell'Università;

b) tutela l'autonomia scientifica e didattica del singolo docente;

c) propone al Ministro della pubblica istruzione iniziative legislative in materia universitaria e di ricerca scientifica ed esprime parere in merito a tutti i disegni di legge di iniziativa governativa sulle stesse materie;

d) formula proposte in materia di coordinamento e di sviluppo degli studi e della ricerca scientifica nell'ambito universitario;

e) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi, complessivamente destinati dal bilancio all'istruzione universitaria, tra spese per il personale e spese per le attrezzature, dotazioni e gabinetti scientifici nonchè sull'assegnazione annuale dei contributi ordinari e straordinari concessi alle singole Università dal Ministro della pubblica istruzione;

f) esprime parere sull'assegnazione dei posti di ruolo, dei posti di aggregato e di quelli di assistente di ruolo alle singole Facoltà;

g) adempie le funzioni ad esso assegnate dalla presente legge;

h) compila una relazione annuale sullo stato dell'organizzazione universitaria, del-

l'insegnamento e della ricerca. La relazione è sottoposta all'esame del Parlamento unitamente al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario si dà un proprio regolamento nel quale sono previste le modalità del suo funzionamento e le sue articolazioni in Sezioni, Comitati e Giunte aventi anche efficacia esterna.

Ad una di tali Giunte sono deferite tutte le attribuzioni attualmente demandate alla Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Essa è costituita di 11 membri di cui uno è il Presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, e gli altri sono scelti, mediante elezione, da tutti i membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale universitario si richiede la presenza di almeno due terzi dei componenti; per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 7 componenti.

Art. 51.

(Corti di disciplina)

Il Consiglio nazionale universitario di propria iniziativa o su richiesta del Ministro della pubblica istruzione può deliberare di promuovere procedimento disciplinare a carico di rettori, direttori, presidi, professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti ed assistenti di ruolo.

Di volta in volta il Presidente del Consiglio nazionale universitario indice, nell'ambito delle rispettive categorie rappresentate nel Consiglio nazionale universitario, l'elezione di una Commissione di disciplina composta di:

a) 4 rettori o direttori per i procedimenti disciplinari a carico dei rettori e direttori;

b) 4 presidi per i procedimenti disciplinari a carico dei presidi;

c) 4 professori di ruolo o fuori ruolo per i procedimenti disciplinari a carico dei professori di ruolo o fuori ruolo;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) 2 professori di ruolo o fuori ruolo e 4 appartenenti alla categoria del giudicando per i procedimenti disciplinari a carico dei professori aggregati, incaricati, liberi docenti ed assistenti di ruolo.

Ciascuna Corte di disciplina è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale universitario.

Un componente del Consiglio nazionale universitario, appartenente alla stessa categoria del giudicando, esercita le funzioni di relatore.

Il Consiglio nazionale universitario emana le norme che regolano i procedimenti disciplinari.

Art. 52.

(Revoca dei rettori delle Università, dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria e dei presidi delle Facoltà)

La revoca dei rettori delle Università, dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato e dei presidi delle Facoltà può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione, solo a seguito di decisione della relativa Corte di disciplina.

TITOLO VI**Studenti****Art. 53.**

(Accesso alle Università)

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno disciplinati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, gli accessi alle Università.

Sino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al primo comma, coloro che non sono in possesso di un titolo di studio che, a norma delle vigenti leggi, consenta di accedere alle Università, possono chiedere di sostenere un esame di ammissione alla Facoltà prescelta, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le norme relative a tale esame sono stabilite dai Consigli delle facoltà; esse divengono operanti solo dopo l'approvazione del Consiglio nazionale universitario.

Art. 54.

(Decadenza dalla iscrizione)

Gli studenti che per quattro anni consecutivi non abbiano superato alcun esame nel corso cui sono iscritti perdono i diritti derivanti dalla iscrizione e gli esami da essi precedentemente sostenuti sono annullati.

Art. 55.

(Associazioni studentesche universitarie)

Le associazioni studentesche universitarie possono organizzarsi ed esplicare liberamente la loro attività purchè sanciscano ordinamenti interni a base democratica rappresentativa e non svolgano attività contrarie all'ordine pubblico o che possano, comunque, recare turbamento al regolare andamento della vita universitaria.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria debbono porre a disposizione delle associazioni studentesche locali idonei dei quali esse possano fruire a turno o previe intese tra di esse o in base a disposizioni rettorali. Inoltre debbono essere riservati alle associazioni appositi spazi per l'affissione di manifesti, notiziari e materiale di propaganda.

In ciascuna università ed Istituto di istruzione universitaria è istituita una Commissione paritetica composta di 10 docenti e 10 studenti per l'accertamento della democraticità degli ordinamenti interni delle associazioni e alla risoluzione di tutti i problemi che ne riguardino il funzionamento.

Art. 56.

(Elezione delle rappresentanze studentesche)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato si svolgono con il sistema proporzionale in collegio unico di Ateneo o di Facoltà.

Ciascuna associazione studentesca universitaria può presentare una propria lista di candidati.

Sono elettori tutti gli studenti iscritti alla Università o Istituto che siano in regolare corso di studi o fuori corso da non più di tre anni.

Ad eccezione degli studenti del primo anno sono eleggibili tutti gli studenti che siano in regolare corso di studi presso l'Università o Istituto o fuori corso da non più di un anno e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

Il voto è obbligatorio. L'adempimento del dovere del voto è attestato da un timbro apposto sul libretto personale dello studente.

Lo studente la cui residenza non coincida con la sede delle votazioni ha diritto al viaggio gratuito in seconda classe sulle Ferrovie dello Stato. A questo fine il certificato elettorale sostituisce il biglietto ferroviario. Per il viaggio di ritorno il certificato elettorale è valido solo se accompagnato dal libretto personale munito del timbro di cui al comma precedente.

È consentito anche votare per corrispondenza. In tal caso la votazione si effettua dinanzi ad un notaio che ne rilascia la certificazione. Tale certificazione, unitamente alla scheda di voto, è inviata, a cura dello stesso notaio, all'Università o all'Istituto.

Le spese inerenti alla suddetta certificazione sono a carico dell'Università o Istituto.

Gli studenti eletti non possono far parte contemporaneamente di più organi: nel caso in cui lo studente sia eletto in più organi deve optare per uno solo di essi. Qualora ciò non avvenga è dichiarato decaduto da tutti gli organi.

Il controllo sullo svolgimento delle operazioni per le elezioni di cui al presente articolo è effettuato da Magistrati della Magistratura ordinaria od amministrativa.

Art. 57.

(Consiglio dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università o Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato)

Tutti gli studenti eletti negli organi universitari, esclusi quelli facenti parte della Commissione di disciplina, si costituiscono,

in ciascuna Università o Istituto, in Consiglio universitario per coordinare la loro azione nell'ambito dei vari organi, per discutere problemi generali dell'attività degli studenti e per esercitare tutte le funzioni ad esso derivanti dalla sua qualità di organismo rappresentativo universitario locale.

Alla scadenza del loro mandato nei suddetti organi i membri cessano di far parte del Consiglio e sono sostituiti dai nuovi eletti negli organi stessi.

Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto, per la gestione amministrativa, al controllo del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente che dura in carica due anni e non è rieleggibile. Egli cessa dalla carica prima della scadenza del biennio qualora si verifichi l'ipotesi di cui al secondo comma. In tal caso il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente entro il termine di 15 giorni.

Ciascun Consiglio, entro il termine di un mese dalla sua costituzione, si dà uno Statuto che tra l'altro deve prevedere:

a) la costituzione degli organi interni e la loro competenza;

b) le norme per l'amministrazione e la contabilità con l'indicazione dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e con precisazione delle forme di pubblicità.

Lo Statuto è sottoposto all'esame della Commissione paritetica, di cui all'ultimo comma dell'articolo 55, che esprime al riguardo il proprio parere. Successivamente lo Statuto è sottoposto all'approvazione per referendum degli studenti iscritti all'Università o Istituto.

Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli studenti partecipanti al voto, purchè questi raggiungano il *quorum* del terzo di tutti gli studenti iscritti all'Università o Istituto.

Con le modalità di cui ai due commi precedenti lo Statuto può essere modificato.

Nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo, il Rettore, con propria ordinanza, emana le norme per l'attuazione del referendum.

Art. 58.

(Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale universitario)

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale universitario sono eletti con un procedimento che si attua attraverso due fasi.

Nella prima fase, in ogni Università, ed istituto, ciascun Consiglio universitario elegge nel suo seno un proprio rappresentante.

Nella seconda fase i rappresentanti eletti, secondo quanto stabilito nel comma precedente, procedono ad eleggere tra loro dodici studenti. I sei studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale universitario: gli altri sei sono chiamati, per le eventuali surrogazioni, secondo l'ordine di designazione per numero di voti.

Art. 59.

(Commissione di disciplina per gli studenti)

Presso ogni Università ed Istituto d'istruzione universitaria istituiti dallo Stato è istituita una Commissione di disciplina per gli studenti, presieduta dal Rettore o, per sua delega, da un Pro-Rettore e composta di due professori di ruolo o fuori ruolo, un professore aggregato, un professore incaricato libero docente, un assistente di ruolo e cinque studenti in corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, eletti ogni biennio dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università. I rappresentanti degli studenti non sono rieleggibili.

TITOLO VII

Diritto allo studio

Art. 60.

(Dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere)

Gli studenti capaci e meritevoli sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprat-

tasse e contributi di ogni genere per l'immatricolazione, la frequenza e gli esami finali dei corsi di diploma e di laurea:

a) per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso universitario se abbiano superato gli esami per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria richiesto per la immatricolazione con una media di almeno 7/10 dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo se siano in regolare corso di studi ed abbiano superato nell'anno precedente gli esami del piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà con la media di almeno 24/30 e con non meno di 21/30 negli esami singoli;

c) per l'esame di laurea o di diploma in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o di diploma se, oltre ad aver ottenuto la dispensa dal pagamento della soprattassa e contributi per l'esame di laurea o di diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a novantanove su centodieci.

La dispensa è totale se gli studenti appartengono a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 2 milioni di lire annui aumentato di un quarto per ogni figlio a carico; è concessa nella misura del 50 per cento agli studenti universitari appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 3.500.000 lire annue aumentato come sopra. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano reddito proprio.

Art. 61.

(Provvidenze per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea)

A tutti gli studenti meritevoli e sprovvisti dei mezzi necessari è garantita la possibilità

di frequentare l'Università e portare a termine gli studi anche mediante:

- a) ospitalità nei collegi annessi alle Università o nelle Case dello studente;
- b) assegno di studio;
- c) libri gratuiti.

Le provvidenze di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili tra loro e lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, ciascuna delle quali è cumulabile con quella di cui alla lettera c).

Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima e che optino per l'assegno di studio, l'assegno stesso è ridotto del 30 per cento.

Le provvidenze di cui sopra sono corrisposte a tutti gli studenti appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 2 milioni di lire annui aumentato di 1/4 per ogni figlio a carico; sono concesse nella misura del 50 per cento agli studenti universitari appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 3.500.000 lire annue aumentato come sopra.

A parità di condizioni l'ospitalità gratuita o semigratuita nei collegi o nelle Case dello studente spetta, con precedenza, agli studenti che riesiedono fuori della città ove ha sede l'Università.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano reddito proprio.

Per ottenere le provvidenze di cui sopra gli studenti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà per l'anno accademico precedente con la media di almeno 24/30 e con non meno di 21/30 negli esami singoli o, se iscritti al primo anno di corso universitario, aver superato con una media

non inferiore a 7/10 l'esame di Stato finale al termine degli studi secondari.

Gli assegni di studio saranno di importo uguale al costo *pro-capite* di un posto gratuito in un collegio universitario e comunque non inferiore a lire 500.000 annue. Essi sono corrisposti mediante rate mensili anticipate ad eccezione della prima che deve essere corrisposta entro un mese dalla presentazione della domanda. Gli assegni sono automaticamente rinnovati per tutto il corso degli studi universitari sino al conseguimento del diploma o della laurea semprechè permangano le condizioni di cui al presente articolo.

Art. 62.

(Premi speciali di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea)

Indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, un premio speciale di studio non inferiore a lire 300.000 annue, cumulabile con le altre provvidenze, è corrisposto agli studenti universitari che abbiano riportato nell'anno accademico precedente una media non inferiore a 29/30 con non meno di 27/30 per ciascuno degli esami compresi per quello stesso anno nel piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario, possono essere consentite deroghe ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente in relazione a particolari difficoltà inerenti al piano di studi di singole Facoltà scientifiche.

Art. 63.

(Prestiti d'onore)

Prestiti d'onore sono concessi agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei competenti Consigli di facoltà che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il 3 per cento comprensivo di ogni altra spesa.

Art. 64.

(Provvidenze per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca)

L'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e, comunque, a tutti i corsi di specializzazione dopo la laurea, sono esenti da tasse, soprattasse e contributi di qualsiasi genere.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono corrisposti assegni speciali di studio in misura non inferiore a 2 milioni di lire annui. I Consigli di facoltà, d'intesa con i Consigli di dipartimento, ove costituiti, sentiti per i riflessi finanziari i Consigli di amministrazione, determinano la misura degli assegni e le modalità per la loro attribuzione e la loro conferma.

I predetti assegni non sono compatibili con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, e non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o case dello studente.

Art. 65.

(Collegi universitari)

A tutte le Università debbono essere annessi, nello stesso ambito universitario o nelle immediate adiacenze, uno o più collegi.

Per ogni Università saranno stabilite, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, le percentuali della popolazione studentesca a cui bisogna dare ospitalità nel o nei collegi annessi.

Art. 66.

(Opere universitarie: composizione del Consiglio direttivo ed attività per l'attuazione del diritto allo studio)

In aggiunta alle funzioni ad esse deman-
date dalle vigenti leggi, le Opere universita-
rie svolgono, nell'ambito delle rispettive Uni-
versità ed Istituti di istruzione universitaria
istituiti dallo Stato, tutte le attività concer-
nenti l'attuazione del diritto allo studio.

Il Consiglio direttivo di ciascuna Opera è
composto:

- a) del Rettore che lo presiede;
- b) di un professore di ruolo, di un pro-
fessore aggregato, di un incaricato libero do-
cente e di un assistente di ruolo eletti dalle
rispettive categorie;
- c) di sei studenti in corso di studi, di età
non superiore ai 28 anni, eletti dagli studenti
dell'Università ed istituto di istruzione uni-
versitaria istituiti dallo Stato.

Le norme concernenti l'ammissione gra-
tuita o semigratuita nei Collegi universitari
e case dello studente e la distribuzione gra-
tuita dei libri di testo a favore degli studenti
aventi diritto sono stabilite dal Consiglio di
ogni Opera universitaria in un regolamento
approvato dal Consiglio di amministrazione
dell'Università.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

Art. 67.

(Modalità per le operazioni di sorteggio)

Le operazioni di sorteggio previste dalla
presente legge sono effettuate da una Giun-
ta appositamente costituita nel seno del Con-
siglio nazionale universitario e presieduta
dal Presidente del Consiglio nazionale uni-
versitario. Ad esse, che sono pubbliche ed
hanno luogo nella sede dello stesso Consi-
glio, assiste un Consigliere di Stato o un

Consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente dell'uno o dell'altro consesso.

Di tutte le operazioni di sorteggio deve essere data, a pena di nullità, preventiva notizia agli interessati in modo che, volendolo, possano assistervi; di esse viene redatto apposito verbale che resta depositato per 30 giorni presso la Segreteria del Consiglio nazionale universitario perchè chiunque possa prenderne visione.

Art. 68.

*(Validità delle deliberazioni
degli organi collegiali)*

Tranne che non sia altrimenti disposto, per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge si richiede la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti degli organi stessi.

Art. 69.

*(Elezioni dei rappresentanti
negli organi universitari)*

Le elezioni dei rappresentanti in tutti gli organi universitari avvengono con voto diretto, libero e segreto. Esse sono indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Le elezioni sono valide se il *quorum* degli elettori non è inferiore, per ciascuna categoria dei votanti, al 50 per cento calcolato nei confronti dei rispettivi corpi elettorali. Se dopo tre votazioni consecutive non si raggiunge il predetto *quorum* la successiva votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le eventuali surrogazioni avvengono secondo l'ordine di designazione per numero di voti.

Norme provvisorie regolanti la procedura delle elezioni e le modalità dei relativi ricorsi saranno emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme definitive regolanti la stessa materia saranno emanate col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 77.

Art. 70.

(Biblioteche universitarie)

Le biblioteche funzionanti nelle Università restano aperte ininterrottamente dalle ore 8 del mattino alle ore 23 di tutti i giorni, compresi le domeniche ed i giorni festivi.

Art. 71.

(Orientamento per la scelta degli studi e delle professioni; distribuzione delle provvidenze in favore degli studenti)

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un « Centro nazionale di orientamento per la scelta degli studi universitari e delle professioni » con il fine:

a) di raccogliere, elaborare e divulgare tutte le informazioni che possano utilmente influire sulla scelta degli studi universitari e su quella della futura attività professionale;

b) di studiare, promuovere ed attuare le iniziative e le attività idonee ad orientare gli studenti ed i laureati.

Presso ogni Università e Istituto di istruzione universitaria di istituzione statale è istituito un « Centro universitario di orientamento » che collabora, in collegamento con i Consigli di facoltà, con il « Centro nazionale » per il raggiungimento dei fini ad esso propri.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, procede annualmente alla distribuzione degli assegni di studio e delle altre provvidenze con i criteri ritenuti più idonei a favorire l'equilibrato sviluppo dei vari rami degli studi in vista delle attività professionali e della ricerca scientifica.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 72.

(Concorsi universitari speciali)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta congiunta di almeno cinque Facoltà universitarie interessate, possono essere banditi dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi universitari con procedura speciale allo scopo di formare un elenco di professori universitari idonei all'insegnamento delle varie discipline impartite presso le suddette Facoltà.

All'uopo il Ministro costituisce una Commissione composta di tutti i professori di ruolo ordinario di ciascuna disciplina e, nel caso in cui il loro numero sia inferiore a 10, anche delle discipline dichiarate affini.

Le predette commissioni non possono essere costituite prima della creazione del Consiglio nazionale universitario e debbono portare a termine i lavori entro 4 mesi dalla loro costituzione.

Le commissioni, a maggioranza di tre quarti dei componenti, formano un elenco degli insegnanti idonei. Le relazioni delle commissioni debbono essere approvate dal Consiglio nazionale universitario che è tenuto a prendere visione anche di eventuali relazioni di minoranza.

Gli idonei possono essere designati dalle singole Facoltà al Ministro della pubblica istruzione per la loro nomina come professori straordinari.

La procedura speciale di cui al presente articolo può essere adottata solo nel termine di cui al primo comma. Trascorso tale termine si applica la normale procedura concorsuale prevista dalla presente legge la quale ha immediata applicazione per tutti i concorsi per i quali non sia stata adottata la predetta procedura speciale.

I professori incaricati o già incaricati che siano stati compresi nella terna di un con-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso universitario a cattedre svolto secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che si trovino in condizioni di poter essere assunti mediante chiamata, possono, su domanda, essere nominati, dal Ministro, previo parere del Consiglio nazionale universitario, in una Università o Istituto di istruzione universitaria, titolari della cattedra per la materia per la quale hanno vinto il concorso o per materia dichiarata affine a condizione che sia trascorso non più di un quadriennio dalla data di approvazione del concorso in cui sono stati compresi tra i vincitori.

La norma di cui al comma precedente è valida sino al termine del secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 73.

(Esenzioni fiscali)

Gli assegni di studio, i premi speciali di studio, le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

Le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore delle Università ed Istituti di istruzione universitaria sono esenti dalle imposte di registro, di successione e di donazione, nonché dall'imposta sull'asse ereditario globale netto.

Le quote di reddito devolute a favore di istituzioni universitarie sono ammesse in detrazione al reddito imponibile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementari fino al limite massimo del 13 per cento del reddito imponibile globalmente accertato.

Art. 74.

(Statuto dell'Università)

Ogni Università o Istituto d'istruzione universitaria ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal Senato Accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e i Consigli delle facoltà che costitui-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scono l'Università o l'Istituto. Sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Le modificazioni statutarie sono proposte e approvate con lo stesso procedimento.

Art. 75.

(Obbligo di adottare le deliberazioni da parte degli organi nella composizione prevista dalla presente legge)

Tutte le deliberazioni concernenti materie oggetto della competenza degli organi indicati nella presente legge, e comunque, tutte le deliberazioni che comportino modifiche statutarie, debbono essere adottate, a pena di nullità, da tali organi nella composizione prevista dalla legge stessa.

Solo le materie di competenza del Consiglio nazionale universitario possono essere trattate, in caso di urgente necessità, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sino a quando non entrerà in funzione lo stesso Consiglio nazionale universitario.

Art. 76.

(Rapida applicazione delle norme sull'edilizia universitaria)

Per la più rapida applicazione delle norme relative all'edilizia universitaria, contenute nella legge 28 luglio 1967, n. 641, l'articolo 39 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi o, in mancanza di tali uffici, avvalendosi di prestazioni di liberi professionisti prescelti mediante pubblico concorso bandito dalle stesse istituzioni ».

Per le stesse ragioni specificate nella prima parte del primo comma del presente articolo, i commi secondo, terzo, quarto e quinto

dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dal seguente:

« L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente e direttamente dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni ammesse a goderne e che sono competenti a gestirli ».

Art. 77.

(Norme di attuazione)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario, le norme di attuazione della presente legge.

Art. 78.

(Copertura delle spese)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito delle entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio determinatosi negli esercizi 1968 e 1969.

Art. 79.

(Disposizione finale)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.